SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A0334

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1998.

Conferimento di un incarico di dirigente generale di livello C nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato della durata non superiore a cinque anni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Constatato che esiste la disponibilità del posto nella qualifica di dirigente generale - livello di funzione C - dell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 400/1988, così come rideterminato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1989 e 30 novembre 1995;

Considerato che la prof.ssa Delia La Rocca, professore associato di «Istituzioni di diritto privato» presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Urbino, attualmente in aspettativa senza assegni presso il Dipartimento per le pari opportunità, è in possesso di adeguata qualificazione professionale di carattere giuridico ed economico, particolarmente nella materia delle pari opportunità, come risulta dall'allegato *curriculum;*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, alla prof.ssa Delia La Rocca, nata a Catania il 17 giugno 1955, è conferito, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per un periodo di cinque anni, l'incarico di dirigente generale - livello di funzione C - nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella *A* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

Alla prof.ssa Delia La Rocca sarà attribuito, per l'incarico, il trattamento economico iniziale, spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello, nonché un'indennità pari a lire 55 milioni annui lordi, comprensiva dell'indennità prevista nell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte della prof.ssa Delia La Rocca delle funzioni inerenti all'incarico di dirigente generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 62

CURRICULUM VITAE

Delia La Rocca è titolare della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Urbino.

Si è laureata nel 1978 presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania, con voti 110/110 e la lode, discutendo una tesi su «Credito al consumo e intermediazione finanziaria».

Nel 1979-1980 è borsista presso la sede di Roma della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nel 1980-1983 è funzionario direttivo presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Negli stessi anni collabora all'attività della Commissione tecnica della spesa pubblica ed è membro del comitato di redazione del rapporto Cassese sulla «Ristrutturazione del Ministero del tesoro».

Vincitrice del concorso per un posto di ricercatore di diritto dell'economia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, presta ivi servizio dal 1983 al 1993.

Dal 1991 al 1993 presso la stessa facoltà ricopre l'insegnamento di diritto industriale.

Collabora all'attività dell'ufficio studi della Camera dei deputati, per il quale cura, in qualità di esperta, dossier di documentazione in materia di disciplina del sistema creditizio italiano e di incentivi finanziari alle imprese.

Vincitrice di una borsa di studio C.N.R. per l'estero, nel 1990-1991 svolge in qualità di visiting scholar un periodo di ricerca presso la Duke University - Department of Political Science di Durham, North Carolina (U.S.A.), ove conduce uno studio su «La tutela dei risparmiatori nell'ordinamento statunitense».

Nel 1992-1994 ha diretto una ricerca C.N.R. sui processi di *deregulation* e di riorganizzazione del sistema creditizio statunitense, sulla formazione e applicazione dell'*Equal credit opportuny act,* con particolare riferimento agli effetti di tale normativa sull'accesso al credito da parte delle donne.

Vincitrice del concorso per posti di professore universitario di seconda fascia per il gruppo di discipline di diritto privato, dall'anno accademico 1993-1994 ricopre la cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Urbino.

È docente in diversi corsi di formazione, organizzati nell'ambito di programmi comunitari, volti alla promozione di pari opportunità tra uomo e donna, nelle materie della parità e delle pari opportunità nella legislazione lavoristica.

Dal 1996 al 1998 è capo gabinetto del Ministro per le pari opportunità, on. Anna Finocchiaro.

Nell'esercizio di tale funzione, cura, in particolare, la costruzione e l'organizzazione dell'ufficio del nuovo Ministro senza portafoglio, assicurando lo svolgimento da parte di tale ufficio delle funzioni ora attribuite al Dipartimento per le pari opportunità.

Rappresenta il Ministro in alcuni impegni internazionali relativi alle materie a questo delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui:

European meeting of directors for equal opportunities policy, «An agenda for mainstreaming», organizzato dalla Presidenza olandese dell'U.E. (Amsterdam, 6-7 febbraio 1997);

41.ma Sessione della commissione sulla condizione della donna dell'O.N.U. (New York, marzo 1997);

Conferenza OCSE sulle professioni a predominanza femminile nel terziario (Parigi, 11-12 dicembre 1997).

Partecipa ai lavori di commissioni interministeriali, che prevedono una rappresentanza del Ministro per le pari opportunità.

Presiede, su delega del Ministro, la commissione di esperti che sovrintende all'attività dell'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile, istituito con decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

Dal febbraio 1998 ha la reggenza di capo del Dipartimento per le pari opportunità.

È autrice di saggi e monografie in materia di organizzazione ed amministrazione pubblica e di intervento statale nella sfera dei rapporti sociali ed economici.

Elenco delle pubblicazioni.

1. Credito al consumo e sistema dei finanziamenti, in Pol. Dir., 3, 1980;

2. Proposte di riforma e riformabilità delle Casse di risparmio (coautore A. Cantaro), in P: Barcellona (a cura di), Casse di risparmio, De Donato, Bari, 1980;

3. La cultura giuridica sulla riforma bancaria (1925-1940) (coautore A. Cantaro), in AA.VV., Banca e industria tra le due guerre, Il Mulino, Bologna, 1981;

4. Struttura ed evoluzione della normativa concernente le istituzioni creditizie in Italia, in «Il sistema creditizio italiano. Caratteri strutturali e tendenze evolutive», a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, Roma, 1982;

5. Credito speciale e credito agevolato. Profili istituzionali, in RTD, 1983;

6. Commentario alla legge bancaria: articoli 47-56, in P. Perlingieri (a cura di), La legislazione civile annotata, ESI, Napoli, 1985;

7. Gli incentivi: le agevolazioni finanziarie all'industria, in Progetto CER-CENSIS, Il Governo dell'economia, Rapporto 1986, Edizioni Il Sole 24 ore, Milano, 1986;

8. Autonomia e funzionalizzazione nei rapporti di credito agevolato: il ruolo degli ICS (coautore G. Vecchio), in S. Mazzamuto (a cura di), Il finanziamento agevolato delle imprese. Profili giuridici, IPSOA, 1987;

9. La legge bancaria del 1936: il disegno originario e gli sviluppi successivi, in «L'evoluzione del sistema e dell'ordinamento bancario e finanziario in Italia», a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, Roma, 1987;

10. Ragioneria generale dello Stato, in Enc. dir., XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987;

11. La qualità dei soggetti e i rapporti di credito, E.S.I., Napoli, 1992;

12. Donne e uomini nella divisione del lavoro. Strappo e riparazione dell'ordine simbolico, in Reti, n. 4-5, 1992;

13. Industria e artigianato, in Digesto, IV ed., 1993;

14. Il denaro e la norma. Profili preliminari, Roma, 1996 (ed provv.);

15. Il credito al consumo, in «I contratti bancari e finanziari», collana «I contratti» diretta da Pietro Rescigno, UTET (in corso di pubblicazione).

99A1421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1999.

Classificazione ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale «Acular». (Decreto n. 67/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 93/1997 del 28 febbraio 1997, con il quale la società Allergan S.p.a., via Salvatore Quasimodo n. 134/138 è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Acular» con le specificazioni di seguito indicate:

«Acular» 1 flacone collirio 3 ml;

A.I.C. n. 033222011/M (in base 10), 0ZPVCV (in base 32);

«Acular» 1 flacone collirio 5 ml;

A.I.C. n. 033222023/M (in base 10), 0ZPVD7 (in base 32);

«Acular» 1 flacone collirio 10 ml;

A.I.C. n. 033222035/M (in base 10), 0ZPVDM (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione da 5 ml;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;

Visto il parere espresso in data 9-10 febbraio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ACULAR è classificata come segue:

«Acular» 1 flacone collirio 5 ml;

A.I.C. n. 033222023/M (in base 10), 0ZPVD7 (in base 32);

classe «B» al prezzo al pubblico di L. 10.500 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C. Allergan S.p.a., via Salvatore Quasimodo n. 134/138, Roma.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A1409

DECRETO 18 febbraio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Levoxacin». (Decreto n. 68/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 47 del 9 luglio 1998, nonché il decreto A.I.C./U.A.C. n. 53 del 22 ottobre 1998, con il quale la specialità «Levoxacin» (levofloxacina);

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona, nelle confezioni indicate è stata classificata come segue:

«250» 5 compresse film rivestite da 250 mg; A.I.C. n. 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32);

classe «A», prezzo ex factory + I.V.A. L. 15.700, prezzo al pubblico I.V.A. compresa L. 25.950;

«500» 5 compresse film rivestite da 500 mg; A.I.C. n. 033940038 (in base 10), 10CSLS (in base 32);

classe «A», al prezzo ex factory + I.V.A. lire 32.500, prezzo al pubblico I.V.A. compresa L. 53.650;

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 45 del 9 luglio 1998, con il quale la specialità medicinale Tavanic (levofloxacina);

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel, viale Gran Sasso n. 18 - 20131 Milano; nelle confezioni indicate è stata classificata come segue:

«250» 5 compresse film rivestite da 250 mg; A.I.C. n. 033634015/M (in base 10), 102FQZ (in base 32);

classe «A», prezzo ex factory + I.V.A. L. 18.500, prezzo al pubblico I.V.A. compresa L. 30.550;

«500» 5 compresse film rivestite da 500 mg; A.I.C. n. 033634039/M (in base 10), 102FRR (in base 32);

classe «A», prezzo ex factory + I.V.A. L. 29.700, prezzo al pubblico I.V.A. compresa L. 49.050;

Visto la richiesta della ditta Glaxo Wellcome S.p.a. concernente l'allineamento dei prezzi a quella dell'identica specialità medicinale TAVANIC nelle confezioni indicate;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso in data 9-10 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale LEVOXACIN (levofloxacina) nelle confezioni riportate, è il seguente:

5 compresse da 250 mg; A.I.C. n. 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32); prezzo ex factory I.V.A. esclusa L. 18.500, prezzo al pubblico I.V.A. compresa L. 30.550;

5 compresse da 500 mg; A.I.C. n. 033940038 (in base 10), 10CSLS (in base 32); prezzo ex factory I.V.A. esclusa L. 29.700, prezzo al pubblico I.V.A. compresa L. 49.050.

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A1408

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Jesi, in Jesi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Vista la delibera del 28 dicembre 1998, con la quale l'assemblea dei soci della predetta fondazione ha approvato la modifica dell'art. 19 dello statuto, nonché l'inserimento dell'art. 26 nelle norme transitorie dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 19 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, nonché l'inserimento dell'art. 26 nelle norme transitorie dello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 19.

Comma 1.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Comma 2.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Comma 3.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, dopo la presentazione del rendiconto, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e, unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della fondazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone con la relazione del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

Comma 4.

Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Titolo XI - Norme transitorie

Art. 26.

L'esercizio nel quale entreranno in vigore le modificazioni dell'art. 19 dello statuto approvate dall'assemblea dei soci del 28 dicembre 1998 verrà prorogato al 31 dicembre 1999 ed avrà la durata di quindici mesi.

Il consiglio di amministrazione, di conseguenza, provvederà a modificare il bilancio preventivo all'epoca vigente e a sottoporlo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

99A1337

DECRETO 11 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, in Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni;

Vista la delibera del 25 settembre 1998, con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 3, commi 2 e 3, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 3, commi 2 e 3, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

1) accantonamenti a riserva per il mantenimento dell'integrità patrimoniale;

2) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Comma 3.

Alla fine di ciascun esercizio dovrà essere accantonata a riserva per le finalità di cui al comma 2, punto 1), una quota parte del rendimento netto derivante dall'investimento in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato, dei proventi delle dismissioni di partecipazioni. Tale quota non dovrà essere inferiore al tasso di inflazione tendenziale annuo, rilevato dall'Istat alla data di chiusura dell'esercizio, applicato alla media giornaliera del capitale investito nell'esercizio stesso. Detta riserva dovrà essere investita sempre in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato.

99A1338

DECRETO 11 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, in Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, con sede in Siena;

Vista la delibera del 21 dicembre 1998 con la quale la deputazione generale dell'Istituto ha approvato le modifiche degli articoli 5, 6 e 24 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 5, 6 e 24, dello statuto del Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico, con sede in Siena, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 5.

(Omissis).

Comma 2.

Il patrimonio il cui valore dovrà essere salvaguardato nel tempo, sarà successivamente incrementato da:

accantonamento a fondi di riserva all'uopo finalizzati;

liberalità ricevute;

avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Comma 5.

I proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria o da diritti di opzione sulle medesime nonché quelli derivanti da distribuzione di riserve della stessa società sono investiti nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'Istituto.

Art. 24.

(Omissis).

Comma 1.

L'esercizio si chiude al 28 febbraio di ogni anno.

Comma 2.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dalla deputazione amministratrice ed approvati dalla deputazione generale: quello preventivo entro il mese di gennaio, quello consuntivo entro il mese di maggio dell'anno stesso.

(Omissis).

99A1339

DECRETO 26 febbraio 1999.

Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il libro III, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 173;

Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto 7 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore e istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Visto il decreto 21 dicembre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «W», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I buoni della nuova serie ordinaria «W» sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

Art. 3.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «W», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «CB», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I buoni della nuova serie speciale «CB» hanno la durata di sette o undici anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «W», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 5.

I buoni della nuova serie speciale «CB» sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 6.

Deve intendersi soppressa la frase: «L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato *B* del provvedimento 15 aprile 1997 del segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 7.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CB», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «W»

	Saggio di interesse lordo
1º anno	3,00%
2º anno	3,00%
3º anno	3,00%
4º anno	3,00%
5º anno	3,00%
6º anno	3,50%
7º anno	3,50%
8º anno	3,50%
9º anno	3,50%
10º anno	3,50%
11º anno	4,25%
12º anno	4,25%
13º anno	4,25%
14º anno	4,25%
15º anno	4,25%
16º anno	5,25%
17º anno	5,25%
18º anno	5,25%
19º anno	5,25%
20º anno	5,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

dal 21º anno	0,50%

dal 21º anno e fino al compimento del 30º anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.

99A1439

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NOD 9», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.1 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 20 ottobre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NOD 9»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-127-TA trasmessa con foglio STR/039360/-GCO in data 9 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NOD 9», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «NOD 9»;

carico di lavoro: CL = 106 kN;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.2 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1363

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NSP TDT 150 P», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.1 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 20 ottobre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NSP TDT 150 P»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-124-TA trasmessa con foglio STR/039590/-GCO in data 12 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NSP TDT 150 P», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «NSP TDL 150 P»;

carico di lavoro: CL = 270.6 kN (braccio prodiero CL = 135.3 kN; braccio poppiero CL = 135.3 kN;

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.6 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1364

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru tipo «SPT DR 6P», per battelli di emergenza, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 48.6 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 28 settembre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru tipo «SPT DR 6P» per battelli di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 97 DG 127 TA in data 17 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru «SPT DR 6P» per battelli di emergenza, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

dipo di gru «SPT DR 6P»;

carico di lavoro: (CL = 24 kN);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1365

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «RBEW 3», per battello di emergenza, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle

navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 22 ottobre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «RBEW 3» per battello di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/038870/GCO in data 7 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «RBEW 3» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «RBEW 3»;

carico di lavoro: (CL = 25.4 kN);

velocità massima di ammainata (V = 49 m/min);

velocità di recupero (V = 18 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1366

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello idraulico tipo «DG.HW.150.XX.41», per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 23 settembre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello idraulico tipo «DG.HW.150.XX.41», per imbarcazioni di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 97 DG 86 TA in data 14 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo Approvato» il verricello idraulico tipo «DG.HW.150.XX.41», per imbarcazioni di salvataggio, fabbricato dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «DG.HW.150.XX.41»;

carico di lavoro totale (CL = 112 kN);

velocità massima di ammainata (V = 56.8 m/min);

marchio «Tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1367

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NTD 20.5», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, e 48.1 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NTD 20.5»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98-DG-2-TA in data 9 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NTD 20.5», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «NTD 20.5»;

carico di lavoro totale: CL = 205.2 kN;

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1369

DECRETO 7 gennaio 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per imbarcazioni a caduta libera denominata «NFF 7.5», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, e 48.4 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 4 novembre 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (PA) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazioni a caduta libera denominata «NFF 7.5»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-132-TA trasmessa con foglio STR/041361/GCO in data 26 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru per imbarcazioni a caduta libera denominata «NFF 7.5», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «NFF 7.5»;

carico di lavoro totale: CL = 75 kN;

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.4 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A1370

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 dicembre 1998.

Provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto della laguna di Venezia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto della laguna di Venezia da realizzarsi in comune di Venezia, presentata dal Magistrato alle Acque di Venezia con sede in Venezia in data 14 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1997 di proroga del termine di conclusione della fase di informazione e consultazione del pubblico e quello per la definitiva pronuncia sulla compatibilità ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1998;

Visto il parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 dicembre 1998, pervenuto in data 15 dicembre 1998, con cui si esprime parere positivo con prescrizioni;

Visto il parere della regione Veneto del 6 ottobre 1998, pervenuto in data 13 ottobre 1998 con cui si esprime parere favorevole;

Visti i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il rapporto del Collegio degli esperti internazionali pervenuto in data 24 luglio 1998;

Visto il parere negativo formulato in data 10 dicembre 1998 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia;

Rilevato che:

l'analisi delle leggi speciali intervenute dal 1973 al 1992 evidenzia una costante individuazione integrata degli obiettivi e delle azioni di salvaguardia ambientale della laguna, di tutela dei centri abitati, delle attività socio-economiche e della funzionalità portuale;

la legge n. 171/1973 stabilisce l'interesse nazionale della salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

in particolare la legge n. 798/1984 stabilisce la interdipendenza fra le diverse attività di studio, progettazione e sperimentazione nonché tra le diverse opere, richiedendo, all'art. 3, che le risorse destinate ad interventi di competenza dello Stato siano utilizzate:

a) per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte:

1) al riequilibrio idrogeologico della laguna;

2) all'arresto e nell'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato;

3) all'attenuazione dei livelli di marea in laguna;

4) alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici;

5) a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 209/1982;

e tra l'altro:

(omissis);

c) per i marginamenti lagunari;

d) per opere portuali e marittime a difesa del litorale;

(omissis);

h) per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

(omissis);

f) per l'aggiornamento degli studi sulla laguna con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini della legge 16 aprile 1973, n. 171 e compatibili con il traffico mercantile, nonché l'apertura delle valli da pesca;

rilevato che:

la legge n. 139/1992 riconferma l'insieme degli obiettivi della salvaguardia fisica della laguna e l'ordine di priorità indicato dalla legge n. 798/1984 prescrivendo che:

gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici ... sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798/1984 e che i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

a) opere di regolazione delle maree;

b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;

d) ripristino della morfologia lagunare;

e) arresto del processo di degrado della laguna;

f) difesa dei litorali;

g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;

la legge n. 139/1992, ai commi 3 e 4 dell'art. 3, stabilisce la priorità del ripristino della morfologia lagunare e dell'arresto del processo di degrado della laguna su tutti gli altri interventi e subordina l'utilizzo dei fondi per l'intervento relativo alle opere di regolazione delle maree di cui alla lettera *a)* alla verifica dell'adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *b), c), d), e)* e *h);*

preso atto che:

il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 209/82, esplicitamente richiamato dalla legge n. 798/1984 tra l'altro:

indica la necessità di adottare caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità per gli interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree;

delinea la necessità di una ampia e complessa strategia di programmazione e sinergia di interventi mettendo in stretta relazione gli interventi alle bocche con gli interventi sul suolo urbano;

subordina gli interventi alle bocche alla verifica della compatibilità con i tempi e gli effetti degli interventi di disinquinamento, in modo da assicurare il necessario coordinamento tra le due operazioni, cosi come poi successivamente confermato dal Comitato misto di coordinamento e controllo di cui all'art. 4 della legge n. 798/1984, in data 28 maggio 1985;

il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto del 1994 ribadisce la necessità di affrontare organicamente il problema della salvaguardia, subordinando il passaggio alla fase di progettazione esecutiva degli sbarramenti mobili non solo alla progettazione di massima delle insulae più significative, ma alla definizione di un programma unitario che riguardi tutti gli interventi (insulae, disinquinamento, scavo canali, consolidamento edifici, sbarramenti mobili, portualità); nonché alla prosecuzione della progettazione di massima di tutte le opere di salvaguardia, delle quali aveva rilevato lo scarso livello di avanzamento rispetto al progetto;

valutato che:

l'attuale configurazione del progetto non risulta conforme ai citati criteri delle leggi speciali sopra richiamate, né ad alcune rilevanti osservazioni e indicazioni contenute nei voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare il progetto:

considera ininfluenti le opere mobili di regolazione delle maree rispetto alle altre azioni previste ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna. Ne deriva l'impossibilità di utilizzare gli interventi alle bocche come elemento collaborante al ripristino della morfologia laguare e all'arresto del degrado;

non è successivo ad un verificato ed adeguato stato di avanzamento delle opere previste con particolare riferimento alla difesa puntuale dalle acque alte degli

insediamenti, al ripristino della morfologia lagunare, all'arresto del processo di degrado della laguna, alla sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

non fornisce evidenze tecnicamente fondate circa l'assunzione nel progetto dei prescritti criteri di gradualità, sperimentalità e reversibilità;

ritenuto che:

la visione integrata degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna, gli interventi puntuali di rialzo delle insulae, gli interventi per il riequilibrio morfologico, la qualità ambientale delle acque della laguna, le caratteristiche geometriche e di scabrezza delle bocche di porto, il traffico navale e in particolare quello petrolifero, più rischioso, incidono con tutta evidenza sui contenuti stessi del progetto di regolazione delle maree con sbarramenti mobili. Incidono in particolare sul livello delle maree assunto come riferimento per la chiusura delle paratoie, sul numero delle chiusure, sul loro potenziale impatto sull'ambiente e sulla navigazione;

considerato che:

il progetto in esame e il relativo studio di impatto ambientale ipotizzano:

che le dighe mobili vengano chiuse in modo da evitare che il livello di marea superi la soglia di +100 cm rispetto allo zero del mareografo di Punta della Salute. Ciò corrisponderebbe, secondo il progetto, ad una frequenza di chiusura di 7 volte/anno in media;

che tale valutazione non appare sufficientemente fondata. Infatti:

ha poco senso richiamare la media annua di un lungo periodo storico (30 anni) quando il fenomeno presenta grande variabilità. Nel 1979, ad esempio, il superamento della soglia di +100 cm si è verificata 23 volte. Negli ultimi anni inoltre la frequenza delle acque alte appare in crescita. Il danno ambientale che ne deriva si può produrre anche in un solo anno; occorre quindi valutare gli impatti sui picchi oltre che sulle medie;

il numero delle chiusure non dipende solo dal numero effettivo di superamenti del livello fissato, ma dalla capacità di previsione che evidentemente attiva la procedura di chiusura. I migliori modelli di previsione attualmente in uso o in fase di sperimentazione a Venezia presentano un intervallo di confidenza di ± 20 cm. Le maree tra 80 e 100 cm, per le quali tale intervallo di confidenza potrebbe portare a chiusura in aggiunta a quelle sopra indicate, ricorrono in media 38 volte l'anno (ma 55 volte nel 1979 e 100 volte nel 1996). Il numero delle chiusure necessario a garantire la protezione di Venezia dalle acque alte superiori a +100 cm si eleverebbe quindi a 40-50 volte/anno ed anche oltre;

preso atto che:

il tema della centralità del modello previsionale è esplicitamente richiamato anche dal collegio degli esperti internazionali che, nelle raccomandazioni, afferma che la gestione delle operazioni del sistema delle barriere mobili e la loro efficacia per la prevenzione delle acque alte dipende dalla qualità e affidabilità delle previsioni di marea;

ritenuto che:

la valutazione d'impatto non può trascurare l'ipotesi meno favorevole dal punto di vista ambientale. In presenza del numero di chiusure allo stato ipotizzabile, gli impatti sarebbero elevati e insostenibili, a maggior ragione tenendo conto che tali chiusure non sono distribuite in maniera uniforme, ma sono concentrate in un periodo di 5-6 mesi (da novembre ad aprile);

un numero elevato di chiusure avrebbe effetti negativi anche sulle attività portuali, evidenziati dalle osservazioni dell'Autorità portuale e della Capitaneria di porto di Venezia;

Considerato il parere espresso dal Gruppo tecnico acque del Ministero dell'ambiente sul piano di disinquinamento della laguna predisposto dalla regione Veneto;

Considerato il parere della regione Veneto del 6 ottobre 1998, pervenuto in data 13 ottobre 1998, con cui la CTR esprime parere favorevole in quanto il progetto di massima, oggetto delle valutazioni del SIA, si pone sostanzialmente in linea con le osservazioni, considerazioni e raccomandazioni espresse nel voto della Commissione tecnica regionale del 7 marzo 1990 in merito al progetto preliminare di massima «Riequilibrio e ambiente», evidenziando comunque che:

le analisi del SIA non sembrano invece sufficienti per eliminare i dubbi al riguardo nel caso di navi di linea con orario fisso di arrivo e partenza: i traghetti. È indubbio che le analisi dell'impatto indotto dalle opere mobili dovrebbero essere estese e complete anche per questo tipo di nave e si raccomanda quindi in fase di progettazione esecutiva del sistema di gestione delle paratoie questo argomento venga trattato compiutamente;

il progetto esecutivo potrebbe essere l'occasione per approfondire ulteriormente le opportunità offerte dalla costruzione delle opere mobili soprattutto per quanto attiene il periodo successivo alla costruzione e quindi per quanto attiene gli effetti permanenti sull'occupazione e sullo sviluppo di un nuovo settore produttivo, adatto all'ambiente lagunare;

per l'arresto e l'inversione del degrado della struttura fisica della laguna, il Consorzio Venezia Nuova ha proposto, e ha in corso di realizzazione, un complesso piano di interventi, il cui costo complessivo può essere stimato in circa 1.000 miliardi lire;

Considerato il parere dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le

attività culturali del 10 dicembre 1998, pervenuto in data 15 dicembre 1998, con cui si esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:

va rielaborato lo studio ad elementi finiti del modello idrodinamico del sistema lagunare adottato che tenga conto delle correnti previsioni scientifiche dell'aumento del livello del medio mare, di c.a. cm 50, nel medio periodo (30-40 anni) e che venga rapportato con le ipotesi di salvaguardia (aperture e chiusura delle paratoie mobili a regime) dell'arcipelago lagunare dal fenomeno dell'acqua alta, e messo in relazione con la simulazione dell'effetto combinato, che si verrebbe ad ottenere con il contestuale avanzamento delle opere diffuse sulle insulae;

la cantieristica di progetto è per la maggior parte da riqualificare e riorganizzare logisticamente a causa del potenziale alto impatto archeologico: tale obiettivo va messo a punto con il concerto della soprintendenza archeologica del Veneto di cui si richiamano le osservazioni e prescrizioni indicate in premessa;

l'ipotesi progettuale dell'implemantazione dell'isolotto artificiale e dei manufatti su di esso insistenti alla bocca di Lido va rivisitata in quanto di particolare impatto ambientale e paesaggistico sentita, in proposito, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia;

va contestualmente elaborato uno studio approfondito sugli effetti derivanti dai seguenti interventi: *a)* riapertura delle valli da pesca; *b)* riduzione della sezione dei canali delle bocche di porto; *c)* chiusura del canale Malamocco-Marghera; *d)* apertura casse di colmata, ricostituzione di barene, dossi e velme, modifica delle dimensioni e dell'orientamento dei moli foranei, ai fini della verifica di un effettivo riequilibrio lagunare:

va approfondita l'ipotesi degli interventi diffusi sulle *insulae* in quanto gli interventi di manutenzione realizzati in questi anni nella laguna di Venezia, e autorizzati dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia, hanno dimostrato che si tratta di una soluzione perseguibile e comunque da valutare, con i necessari accorgimenti tecnici, caso per caso;

che vengano recepite le singole prescrizioni puntuali che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia e la soprintendenza archeologica di Padova riterranno opportuno esplicitare, oltre a quanto già evidenziato con le precedenti note;

preso atto che nel corso dell'istruttoria sono pervenute le sottoelencate osservazioni:

1) dott. Pellegrinotti;

2) gruppo consiliare verdi del comune di Venezia;

3) Italia Nostra sezione di Venezia;

4) Libero Battiston CNR grandi masse;

5) CLP Venezia;

6) Edmund Penning- Rowsell;

7) Ecoistituto;

8) ing. Afro Massaro;

9) arch. Bruno Scarpa;

10) Associazione verdi ambiente e società;

11) WWF Italia;

12) Società veneziana di scienze naturali;

13) Aurelio Foscari;

14) comune di Venezia;

15) consiglio regionale del Veneto Lega Nord;

16) Autorità portuale di Venezia;

17) Davide Tagliapietra;

18) Ministero dei trasporti e della navigazione;

19) Ordine degli ingegneri di Venezia;

20) sig. Guido Giada.

Di seguito si riportano i principali temi evidenziati dalle osservazioni e le eventuali proposte individuate sia a livello di tipologia di progetto che di soluzioni tecniche:

mancato studio e proposta di riequilibrio idrogeologico della Laguna;

mancata dimostrazione della necessità di approfondire le bocche;

rischio di perdere valori storico-naturali a favore dei porti di Venezia e Chioggia;

mancanza di riferimenti alla secolare conoscenza sulla propagazione della marea;

danni prodotti dai lavori di realizzazione della nuova spiaggia di Pellestrina;

problemi di incompatibilità delle opere mobili con la portualità;

errata previsione maree;

carente trattazione del capitolo dedicato al ricambio delle acque;

gli interventi da proporre non devono solo garantire la protezione dalle acque alte ma garantire la manutenzione continua e preventiva della città;

le opere proposte del progetto non fermeranno il degrado morfologico della laguna;

le opere innescheranno problemi maggiori per il degrado e l'inquinamento della laguna;

non viene studiato il problema e l'analisi dell'ampiezza di marea;

mancata analisi della spinta di galleggiamento;

richiesta di misure di informazione e partecipazione;

valutazione degli effetti degli interventi diffusi sulla riduzione delle punte di maree;

proposte avanzate:

accorciare i moli foranei;

tombare il canale Petroli e riaprire il canale del Fisolo;

reimmettere alcuni corsi d'acqua in laguna;

creazione di opportuni congegni elastici e mobili in ognuno dei tre porti;

ricercare diversa tipologia di paratoia;

costruzione di pennelli mobili esterni alle bocche di porto inclinati a imbuto rovescio,

paratoia a ventole galleggiante diritta oppure a scorrimento orizzontale su rotaia;

ritenuto che:

il progetto non abbia adeguatamente valutato lo stato attuale di degrado e di inquinamento della laguna, che sta richiedendo sforzi e interventi straordinari di risanamento. Il progetto e i suoi effetti non si innestano su un ecosistema sano ed equilibrato, ma su un ecosistema fragile e profondamente degradato;

l'inquinamento convogliato in laguna dal bacino scolante, gli scarichi industriali, gli scarichi civili di Venezia pongono già problemi ambientali di difficile soluzione;

in particolare atteso che nelle stime per i Nutrienti prodotte dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del Bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia (Regione Veneto, Piano aggiornato ad ottobre 1998), i carichi di azoto e fosforo annui (tN/a e tP/a) sversati in Laguna sono valutati rispettivamente ammontare a 6.650 tN/a e 680 tP/a e che nella previsione di piano al 2003 i carichi di azoto potranno essere ricondotti con interventi sul territorio a 4.350 t/a. Questi valori sono di gran lunga superiori ai carichi massimi ammissibili (3.200 tN/a e 300 tP/a) per il raggiungimento degli obiettivi di qualità assunti dal piano medesimo per la condizione di mesotrofia della laguna. Tali carichi massimi ammissibili dovrebbero essere ulteriormente ridotti in presenza di un numero elevato di chiusure degli sbarramenti mobili con conseguente riduzione del ricambio d'acqua in laguna;

siano necessari maggiori approfondimenti circa:

a) gli eventi mareali estremi e il contributo al loro determinarsi dovuto a precipitazioni straordinarie sulla laguna e sul bacino scolante, con la crescita degli afflussi di acque dolci da terra. Rischio che appare sottovalutato dal progetto in esame;

b) gli scenari possibili, conseguenti all'effetto serra, di crescita del livello del mare e quindi di frequenza delle chiusure. Rispetto a tali scenari, compresa l'ipotesi di crescita massima, occorre valutare l'adeguatezza del progetto;

c) l'influenza sui livelli di marea, dei sopralzi dovuti ai venti;

preso atto che:

i principali impatti nella fase di costruzione, della durata prevista di ben otto anni, derivano:

dalle attività nelle basi di supporto logistico in laguna;

dalle attività nei canali di bocca e nelle aree adiacenti per la preparazione del sedime alle opere di sbarramento;

per il deposito dei prefabbricati negli specchi acquei;

dalla modifica dei moli esistenti;

dalla costruzione delle opere di spalla e degli edifici per il controllo e servizio;

dalla costruzione di un'isola artificiale al centro della bocca di Lido con edifici di controllo e servizio lunga 500 m e larga 100-200 m;

dalla costruzione dei porti e bacini di rifugio di Treporti, Malamocco e Chioggia;

la realizzazione degli sbarramenti mobili comporta dragaggi per circa 5 milioni di mc, demolizioni per circa 350 mila m^3, l'impiego di 7.993.000 tonnellate di materiale lapideo, 236.500 m^3 di calcestruzzo, 57.600 tonnellate di palancole metalliche e 63.000 tonnellate di pali di calcestruzzo armato. L'infissione di pali avverrà secondo una maglia le cui ddimensioni variano tra un minimo di $2{,}25\times2{,}25$ m ed un massimo di $3{,}4\times3{,}4$ m, costituendo un insieme monolitico opera-fondazioni di notevole spessore;

per la realizzazione degli sbarramenti mobili dovranno essere messi in opera: 157 cassoni di calcestruzzo armato, 146 selle di appoggio di calcestruzzo armato, 212 materassi di pietrame di protezione, strati di ripartizione di inerti, infissione di 5960 palancole metalliche (larghezza 1 m, lunghezza compresa tra 10 e 28 m), infissione di 12.055 pali prefabbricati di calcestruzzo armato di lunghezza compresa tra 10 e 19 m e installazione di 79 paratoie di acciaio;

valutato che:

le attività di cantiere per dimensione, movimentazione e durata provochino un rilevante e difficilmente reversibile impatto ambientale, oltre che un impatto sulla funzionalità del traffico marittimo;

il progetto non valuta in maniera adeguata gli impatti diretti e perdite nette di territorio e di significative unità ambientali di importanza prioritaria, quali:

la consumazione di quote significative di unità ambientali di importanza prioritaria, come i litorali di Cà Roman, ospitanti specie di valore primario ai fini della biodiversità;

la vela del Bacan, sito di importanza primaria per l'ornitofauna lagunare con riconoscimento di livello internazionale;

le alterazioni significative e permanenti del paesaggio per effetto in particolare della realizzazione di una grande isola artificiale nella Bocca di Lido;

il progetto comporta un aumento significativo del rischio di crisi anossiche in unità lagunari importanti dal punto di vista ecosistemico e delle attività di acquacoltura condotte, nonché di una riduzione della capacità di scambio tra la laguna ed il mare con conseguente diminuzione della possibilità di diluizione dei carichi inquinanti esistenti in laguna o di nuova immissione, con il rischio che per particolari sostanze potenzialmente pericolose si abbiano incrementi locali significativi delle concentrazioni attualmente presenti e che venga compromessa la sicurezza igienico-sanitaria;

la protezione delle paratoie attraverso «anodi sacrificali» allo zinco immetterebbe nelle acque circa 12/16 tonnellate/anno di zinco, tale da assorbire grandissima parte dei carichi ammissibili in laguna per questa sostanza. Lo zinco potrebbe entrare nella catena alimentare attraverso gli organismi concentratori e accumulatori (ad esempio i mitili);

valutato inoltre che:

nelle attuali condizioni, l'ecosistema «Città/Laguna/Territorio connesso» deve essere considerato fragile e scarsamente resiliente e quindi necessitante, prima di nuovi interventi, dell'attuazione dei programmi di consolidamento ecologico previsti dall'ordinamento relativamente alla minimizzazione degli scarichi di nutrienti di origine industriale, civile, agricola e zootecnica, al recupero della capacità di autodepurazione, al ripristino del mosaico di barene e velme ed alla eliminazione dei fenomeni significativi di dispersione e/o risospensione degli inquinanti in laguna provenienti da siti contaminati;

il rapporto del collegio degli esperti di livello internazionale non approfondisce adeguatamente i vincoli normativi citati nonché gli effettivi ed articolati impatti ambientali, pur fornendo considerazioni e proposte utili in particolare in relazione alla necessità di approfondire il modello previsionale delle maree e risolvere il problema della risonanza fuori fase delle paratoie mobili;

Per tutte le considerazioni in precedenza esposte esprime allo stato, giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto; il progetto tuttavia, può essere riesaminato. Al fine di tale riesame appare comunque indispensabile attuare e valutare:

a) la revisione del Piano generale degli interventi e l'adeguato avanzamento di un progetto integrato degli interventi di cui alla legge n. 798, art. 3, e art. 3 della legge n. 139/1992, lettere *b), c), d), e), f), g)* ed *h);*

b) l'adeguato avanzamento del progetto di disinquinamento delle acque della laguna di Venezia in relazione ai carichi massimi ammissibili;

c) la realizzazione delle difese locali delle *insulae* del centro storico di Venezia e delle isole minori tramite il rialzo delle pavimentazioni pubbliche private fino alle massime quote compatibili con il contesto edilizio storico-architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota di 120 cm, anche al fine di ridurre il numero delle chiusure di opere mobili; ove opportuno valutando l'opportunità di sperimentare e realizzare tecniche avanzate di sollevamento territoriale-geologico superficiale e/o profondo;

d) la fissazione di espliciti obiettivi di riequilibrio della morfologia lagunare, la valutazione degli interventi necessari a raggiungerli anche attraverso l'elaborazione e la l'applicazione di affidabili modelli previsivi;

e) il raggiungimento di una adeguata affidabilità dei modelli di previsione dell'altezza di marea;

f) la realizzazione preventiva, con modalità sperimentali e graduali, di interventi di riequilibrio morfologico della laguna tramite opere ed azioni sui fondali, sui canali, atte a conseguire l'attenuazione dei livelli di marea ed un'adeguata reimmissione di sedimenti in laguna anche attraverso il sistema idrografico contermine;

g) il riequilibrio morfologico delle bocche attraverso interventi sulle sezioni, sui fondali, sui moli e con eventuali opere accessorie in bocca o nel mare antistante, con l'obiettivo di ridurre la portata d'acqua e i gradienti di marea, aumentando l'effetto dissipativo e di azzeramento del deficit di bilancio dei sedimenti della laguna;

h) la verifica di scenari di eventi mareali estremi dovuti a fenomeni metereologici complessi, precipitazioni straordinarie sulla laguna e sul bacino scolante, anche al fine della individuazione e della realizzazione degli interventi di regimazione del bacino scolante;

i) la previsione delle caratteristiche peculiari regionali degli scenari di eustatismo provocati dai cambiamenti climatici dovuti all'effetto serra.

Tale insieme integrato di attività e la valutazione del loro risultato può consentire di procedere nella direzione del già citato riesame del progetto nel suo insieme, o eventualmente di sue parti sperimentali;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato al Magistrato delle acque di Venezia, al comune di Venezia, al Ministero lavori pubblici, al Comitato misto di indirizzo e controllo ex art. 4, legge n. 798/1984, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997 ed alla regione Veneto, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza della altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 24 dicembre 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

99A1423

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Midas», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544, del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Midas», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Riccardo Clemente in data 20 giugno 1990, rep. n. 28237 reg. soc. n. 75577, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31983/248506.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1422

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative miste.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista «Touring centre» a r.l., con sede in San Severo, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 14 febbraio 1989, rep. n. 18315, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10108, B.U.S.C. n. 3897/239728;

società cooperativa mista «Servizio attività socio-sanitarie» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 2 aprile 1985, rep. n. 1026, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7219, B.U.S.C. n. 3142/211104;

società cooperativa mista «Co.Ge.S.Pi.» a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 20 febbraio 1985, rep. n. 158471, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7122, B.U.S.C. n. 3114/210393;

società cooperativa mista «Pamian» a r.l., con sede in San Severo, costituita per rogito notaio Fr. Paolo Lops in data 6 dicembre 1985, rep. n. 3989, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7979, B.U.S.C. n. 3389/217716.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1404

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del Commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomine del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista «Airone» a r.l., con sede in Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 11 febbraio 1986, rep. n. 31888, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7941, B.U.S.C. n. 3377/217704;

società cooperativa agricola «Conca d'Oro» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 7 aprile 1982, repertorio n. 122900, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5644, B.U.S.C. n. 2666/191006;

società cooperativa produzione e lavoro «Edil 2000» a r.l., con sede in Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 17 dicembre 1993, repertorio n. 40898, tribunale di Lucera, registro imprese n. 3246, B.U.S.C. n. 4426/266685;

società cooperativa mista «Cooperativa sviluppo zootecnico del Mezzogiorno» a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 29 settembre 1986, repertorio n. 159679, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8448, B.U.S.C. n. 3526/222412.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONELLA

99A1478

DECRETO 25 febbraio 1999.

Scioglimento dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAL, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata approvata la costituzione dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAL, promosso dalla Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti - CILDI;

Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'Istituto medesimo;

Viste le risultanze di gestione esposte dall'Istituto in epigrafe nei propri bilanci consuntivi a far tempo dal 1993, da cui emerge un consolidato disavanzo patrimoniale ed economico pari, rispettivamente, a lire 3.508 milioni e lire 961 milioni per l'anno 1993, lire 4.463 milioni e lire 955 milioni per l'anno 1994, lire 4.479 milioni e lire 16 milioni per l'anno 1995, lire 4.648 milioni e lire 169 milioni per l'anno 1996;

Vista l'esistenza di procedure di pignoramenti presso terzi e di decreti ingiuntivi a carico del patronato INAL per l'ammontare complessivo di L. 1.847.000.000 alla data del 10 febbraio 1999;

Vista la nota in data 17 aprile 1998, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica di aver accertato, al febbraio 1998 e salvo errori ed omissioni, nei contronti del patronato di cui trattasi un debito di L. 7.389.443.250 per contributi previdenziali omessi e di L. 666.638.000 per contributi sanitari non versati;

Visto l'esito degli accertamenti relativi all'anno 1997, effettuati, nel corso dell'anno 1998, dalle direzioni provinciali del lavoro su tutto il territorio nazionale, da cui risulta la presenza di sedi del patronato INAL in sole trentadue province distribuite in tredici regioni;

Considerato che l'Istituto in questione non si è, pertanto, uniformato alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevede l'istituzione sul territorio nazionale di sedi proprie o di avvalersi di sedi del soggetto o dei soggetti promotori stabilmente finalizzate all'attività di patronato in almeno due terzi delle regioni e metà delle province;

Considerato il consolidato disavanzo economico-patrimoniale ed il mancato ripianamento dello stesso da parte della confederazione promotrice, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1986;

Considerato che l'Istituto nazionale assistenza lavoratori non dimostra di possedere i mezzi finanziari necessari per ripianare il consolidato disavanzo economico-patrimoniale, né per assicurare il suo normale funzionamento;

Visto il parere n. 158 del Consiglio di Stato, sezione II, adunanza 13 marzo 1991, che definisce il carattere sanzionatorio del potere/dovere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, lo scioglimento d'autorità degli istituti di patronato e di assistenza sociale che non siano più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa e di nominare un commissario liquidatore;

Considerato il carattere meramente sollecitatorio del termine di durata della nomina del commissario liquidatore e l'apposizione dello stesso per la periodica verifica dello stato della liquidazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947, allo scioglimento dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori -INAL, nonché alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAL è sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente e per la durata di un anno dalla data stessa, è nominato commissario liquidatore dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAL l'avv. Franco de Bernardinis.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, e di ogni altro eventuale periodo di proroga, il commissario liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione.

3. Per il periodo di svolgimento delle relative funzioni, al suddetto commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di importo pari alla retribuzione iniziale lorda spettante al dirigente dello Stato per stipendio ed indennità integrativa speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A1442

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1999.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Floresta Hotel Timeo, in Taormina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 5 febbraio 1999 con la quale il tribunale di Messina ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. La Floresta Hotel Timeo, con sede in Taormina (Messina), via Teatro Greco n. 59, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa societa con la S.p.a. Ira costruzioni, ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ira costruzioni è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ira costruzioni è nominato il comiatato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979 n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. La Floresta Hotel Timeo alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa gli stessi commissari nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Ira costruzioni;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.p.a. La Floresta Hotel Timeo sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Floresta Hotel Timeo, con sede in Taormina (Messina), via Teatro Greco n. 59, collegata alla S.p.a. Ira costruzioni è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, nato a Catania il 7 novembre 1936; il dott. Giorgio Mazzanti, nato a Milano l'11 agosto 1928 e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Ira costruzioni di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Floresta Hotel Timeo.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

99A1444

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 febbraio 1999.

Autorizzazione transitoria all'espletamento del servizio di recapito degli invii di posta elettronica ibrida.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il regolamento del servizio pubblico di posta elettronica ibrida approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 7 agosto 1990, n. 260;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni o integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la direttiva comunitaria 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Considerata l'urgenza, rilevata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di garantire

tempestivamente per i servizi di posta elettronica ibrida, a condizioni non discriminatorie, il recapito di tali corrispondenze;

Viste le note in data 26 novembre 1998 e 15 gennaio 1999 con cui la società Poste italiane ha richiesto al nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) di adottare le determinazioni di competenza sulla struttura tariffaria proposta, significandone, nel contempo, le ragioni di urgenza;

Viste le linee guida del Ministro delle comunicazioni in merito all'azione amministrativa, dettate con nota GM B/322 del 17 dicembre 1998;

Vista la lettera della società Poste italiane del 1° febbraio 1999, prot. n. 628, con cui si chiede di autorizzare, in via provvisoria, la società stessa a svolgere il servizio sopra indicato;

Considerata l'urgenza, nelle more delle determinazioni del NARS nonché dell'adozione della disciplina del servizio di posta elettronica ibrida da emanare anche in relazione al previsto recepimento della citata direttiva comunitaria, di consentire in via transitoria l'operatività della fase di recapito delle predette corrispondenze;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione transitoria

1. La società Poste italiane per azioni è autorizzata in via transitoria, a partire dal 1° marzo 1999, a consentire ai fornitori di servizi di posta elettronica ibrida l'accesso alle condizioni e con le modalità indicate nel presente decreto alla rete postale per il recapito degli invii generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei.

Art. 2.

Suddivisione territoriale

1. Ai fini dell'accesso alla rete postale il territorio nazionale è suddiviso in aree territoriali di servizio, corrispondenti ai comprensori postali di smistamento e di recapito individuati dai codici di avviamento postale di cui all'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Ritiro degli invii

1. Il ritiro degli invii trasformati in messaggi cartacei, già imbustati e distinti per codice di avviamento postale, avviene a cura delle Poste italiane presso i centri stampa indicati dagli operatori di posta elettronica ibrida.

2. Gli invii di cui al comma 1, indirizzati ad aree territoriali di servizio diverse da quelle ove è stato effettuato il ritiro da parte di Poste italiane S.p.a., sono soggetti a tariffazione ordinaria.

Art. 4.

Logo

1. Gli invii di natura epistolare generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei devono essere individuati riportando in modo evidente sulla busta il logo P.E.I.E. (posta elettronica ibrida epistolare), di cui all'allegato *B*, e l'indicazione del centro stampa di cui all'art. 3.

Art. 5.

Quantitativo minimo

1. Il servizio di cui al presente decreto è attivabile a condizione che gli operatori di posta elettronica ibrida consegnino, su base annua, un numero minimo di invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare pari a cinquanta milioni, purché tali invii vengano prodotti e affidati alla società Poste italiane p.a. in almeno dieci aree territoriali di servizio ovvero in almeno cinque aree territoriali di servizio con popolazione complessiva di quindici milioni di abitanti e con un minimo di un milione di invii di P.E.I.E., per ciascuna area territoriale di servizio.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano alle corrispondenze diverse da quelle epistolari.

Art. 6.

Tariffa

1. La tariffa per il ritiro ed il recapito di ciascun invio avente carattere di corrispondenza epistolare, di peso rientrante nel primo porto (20 grammi), è fissata provvisoriamente in lire seicentocinquanta.

2. Agli invii di peso superiore al primo porto si applicano le maggiorazioni previste per gli invii ordinari.

3. Gli importi sono conguagliati all'atto della determinazione definitiva delle tariffe.

4. Per gli invii di corrispondenza diversa da quella epistolare si applicano condizioni economiche non discriminatorie da stipularsi fra la società Poste italiane e gli operatori interessati.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il segretario generale: SALERNO

ALLEGATO *A*

Comprensorio	NomeProvincia	CAP Intervallo Provincia	CAP Intervallo Capoluogo
PA	AGRIGENTO	92010/92029	92100
TO	ALESSANDRIA	15010/15079	15100
AN	ANCONA	60010/60049	60100/60131
TO	AOSTA	11010/11029	11100
FI	AREZZO	52010/52048	52100
AN	ASCOLI PICENO	63010/63049	63100
TO	ASTI	14010/14059	14100
NA	AVELLINO	83010/83059	83100
BA	BARI	70010/70059	70100/70126
VE	BELLUNO	32010/32047	32100
NA	BENEVENTO	82010/82038	82100
MI	BERGAMO	24010/24069	24100/24129
TO	BIELLA	13811/13899	13900
BO	BOLOGNA	40010/40069	40100/40141
VR	BOLZANO	39010/39059	39100
VR	BRESCIA	25010/25089	25100/25136
BA	BRINDISI	72010/72029	72100
CA	CAGLIARI	09010/09049	09100/09134
PA	CALTANISSETTA	93010/93019	93100
PE	CAMPOBASSO	86010/86049	86100
NA	CASERTA	81010/81059	81100
PA	CATANIA	95010/95049	95100/95131
LM	CATANZARO	88020/88073	88100
PE	CHIETI	66010/66055	66100
MI	COMO	22010/22079	22100
LM	COSENZA	87010/87076	87100
MI	CREMONA	26010/26049	26100
LM	CROTONE	88811/88843	88900
TO	CUNEO	12010/12089	12100
PA	ENNA	94010/94019	94100
BO	FERRARA	44010/44049	44100
FI	FIRENZE	50010/50069	50100/50145
BA	FOGGIA	71010/71049	71100
BO	FORLI'	47010/47043	47100
RM	FROSINONE	03010/03049	03100
GE	GENOVA	16010/16049	16100/16167
VE	GORIZIA	34070/37079	34170
FI	GROSSETO	58010/58055	58100
GE	IMPERIA	18010/18039	18100
PE	ISERNIA	86070/86097	53170
GE	LA SPEZIA	19010/19038	19100/19139
PE	L'AQUILA	67010/67069	67100
RM	LATINA	04010/04029	04100
BA	LECCE	73010/73059	73100
MI	LECCO	23801/23899	23900
FI	LIVORNO	57010/57039	57100/57128
MI	LODI	26811/26867	26900
FI	LUCCA	55010/55068	55100
AN	MACERATA	62010/62039	62100
VR	MANTOVA	46010/46049	46100
FI	MASSA CARRARA	54010/54039	54100
BA	MATERA	75010/75029	75100
PA	MESSINA	98020/98079	98100/98168

Comprensorio	NomeProvincia	CAP Intervallo Provincia	CAP Intervallo Capoluogo
MI	MILANO	20010/20099	20100/20162
BO	MODENA	41010/41059	41100
NA	NAPOLI	80010/80079	80100/80147
MI	NOVARA	28010/28079	28100
CA	NUORO	08010/08049	08100
CA	ORISTANO	09070/09099	09170
VE	PADOVA	35010/35048	35100/35143
PA	PALERMO	90010/90049	90100/90151
BO	PARMA	43010/43059	43100
MI	PAVIA	27010/27059	27100
FI	PERUGIA	06010/06089	06100/06132
AN	PESARO	61010/61049	61100
PE	PESCARA	65010/65029	65100/65132
MI	PIACENZA	29010/29029	29100
FI	PISA	56010/56048	56100/56127
FI	PISTOIA	51010/51039	51100
VE	PORDENONE	33070/33099	33170
NA	POTENZA	85010/85059	85100
FI	PRATO	59011/59028	59100
PA	RAGUSA	97010/97019	97100
BO	RAVENNA	48010/48028	48100
LM	REGGIO CALABRIA	89010/89069	89100
BO	REGGIO EMILIA	42010/42049	42100
RM	RIETI	02010/02049	02100
BO	RIMINI	47811/47899	47900
RM	ROMA	00010/00069	00100/00199
VE	ROVIGO	45010/45039	45100
NA	SALERNO	84010/84099	84100/84135
CA	SASSARI	07010/07049	07100
GE	SAVONA	17010/17058	17100
FI	SIENA	53010/53049	53100
PA	SIRACUSA	96010/96019	96100
MI	SONDRIO	23010/23039	23100
BA	TARANTO	74010/74029	74100
PE	TERAMO	64010/64049	64100
RM	TERNI	05010/05039	05100
TO	TORINO	10010/10099	10100/10156
PA	TRAPANI	91010/91029	91100
VR	TRENTO	38010/38089	38100
VE	TREVISO	31010/31059	31100
VE	TRIESTE	34010/34019	34100/34149
VE	UDINE	33010/33059	33100
MI	VARESE	21010/21059	21100
VE	VENEZIA	30010/30039	30100/30175
MI	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	28801/28897	28900/28925
TO	VERCELLI	13010/13060	13100
VR	VERONA	37010/37069	37100/37139
LM	VIBO VALENTIA	89811/89868	89900
VR	VICENZA	36010/36078	36100
RM	VITERBO	01010/01035	01100

ALLEGATO *B*

Logo: P.E.I.E.

Posizione sulla busta: non meno di millimetri 5 dal bordo superiore;
non meno di millimetri 5 dal bordo sinistro.

Dimensioni: altezza minima millimetri 6;
altezza massima millimetri 15;
larghezza minima millimetri 20;
larghezza massima millimetri 40.

99A1443

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 febbraio 1999.

Cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive dai relativi Registri nazionali delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971, in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono rispettivamente la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, in particolare l'art. 17-*bis,* quarto e quinto comma che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che per le varietà indicate nel dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole alla concessione di un periodo transitorio, che si protragga fino al 30 giugno dell'anno 2000, per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *e),* del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con il decreto ministeriale 20 giugno 1977, la cui iscrizione è stata rin-

novata con decreto ministeriale 2 giugno 1988, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione.

anguria o cocomero:

Black diamond, Burpee's hybrid seedless, Charleston gray, Charleston gray 133, Congo, Fairfax W.R., Klondike striped blue ribbon, Sugar baby;

asparago:

Mary Washington 500 W., Precoce d'Argenteuil, Tardivo d'Argenteuil;

bietola da coste:

A coste rosate, Lukullus, Verde bollosa di Ginevra, Crosby, Green top bunching, Quarantina di Brescia, Red pack;

carota:

Gold pak, Imperator, San Valerio;

cavolfiore:

April, Arctic, Dominant, Ercole, Grandessa, Idol, Meteore, November-December, Selandia, Toscano primaticcio secondo, Toscano S. Giuseppe;

cavolo broccolo:

Di Albenga tardivo, Di Verona mezzo precoce, Green mountain, Medium late 145, Morse's medium E, Morse's 4638, Padovano, Rex hybrid, Zolfino;

cavolo cappuccio bianco:

Bianco di Firenze estivo, Cuor di bue piccolo, D'Olanda tardivo, Express, Head start hybrid, King Cole hybrid, Quintale d'Alsazia;

cavolo di Bruxelles:

Jade cross hybrid, Perfection;

cavolo laciniato:

Comune di Toscana tardivo;

cavolo rapa:

Delicatezza bianco, Delicatezza violetto, Di Vienna violetto;

cavolo verza:

D'Asti agostano, D'Aubervilliers, Della Rosa, Di Firenze da inverno, Marcellino, Padovano, Princes, Savoy chieftain, Savoy king hybrid, Savoy perfection drumhead, Testa di ferro;

cerfoglio:

Comune;

cetriolino:

Bounty hybrid, Bravo, Briney hybrid, Crispy hybrid, Piccadilly hybrid, Piccolo bianco di Parigi, Pioneer hybrid;

cetriolo:

Ambu-riko ibrido F.1, Ashley, Ashley hybrid, Bianco lungo, Burpee hybrid, Cubit, Fuiama ibrido F.1, Gemini 7 Hybrid, High mark II hybrid, Palomar, Poinsett, Saticoy hybrid, Table treat hybrid, Telegrafo, Tezier 68, Triumph;

cicoria:

Di Magdeburgo, La produttiva;

cipolla:

Della Rocca gialla, Di Chioggia, Early yellow globe, Lisbona, Ruby, Vertus;

fagiolo nano:

Anellino di Brescia, Anellino di Trento, Aquila rossa, Arancione comune, Bobis d'Albenga, Borlottino di Praga, Borlotto bianco d'Ingegnoli, Borlotto di Vigevano nano, Brittle wax, Burro d'Ingegnoli, Burro di Rocquencourt, Burro dorato precocissimo, Bush blue lake 274, Cascade, Ciliegino nano di Trieste, Coco nano, Contender, Della Vigna, Dorè lungo, Eagle, Early wax, Ideal, Mercato di Ginevra, Metis abbondanza, Mistral, Montcalm, Monte d'oro, Niagara, Pencii pod, Rene di gallo, Resistant kinghorn wax, Saxa, Slimgreen, Supermetis, Superpresto d'Ingegnoli, Taylor's horticultural, Tender long, Tendercrop, Tendergreen, Top crop, Verdone comune, Vittoria, Wade;

fagiolo rampicante:

Borlotto superbo d'Ingegnoli, Cipro di Trieste, Fenomeno, French horticultural, Mascherone, Regina, Rimini, S. Fiacre giallo, S. Fiacre verde, Scozzese, Squadrone di Venezia, Stringless blue lake S7, Torrente d'oro, Trionfo violetto;

fava:

Di Siviglia;

indivia riccia:

Di Meaux, Ducale, Fine d'estate, Riccia sempre bianca;

lattuga:

Americana bruna, Asola, Australiana gialla, Ballon, Bruna di Germania, Calmar, Conegliano bruna, Dark green Boston, Ercole, Feronia, Great lakes 54, Great lakes 659, Invernale di Mombach, Marvel, Mora d'inverno, Prize head, Vanguard, Vittoria;

melanzana:

Bianca a uovo, Black diamond, Burpee hybrid, De Barbentane, Florida market, Mezza lunga violetta, Ovale americana ibrida F.l.;

melone:

Banana, Brindisino, Burpee hybrid, Casaba golden beauty, Delicious 51, Gulfstream, Hale's best, Honey dew green flesh, Honey rock, Pellicano, Perlita, Retato d'Asti;

peperone:

Anaheim M, Bell boy, California wonder, Cayenne long red thick, Cherry sweet, College 64 L, Early calwonder, Emerald giant (TMR), Gigante della Florida, Jalapeno M, Keystone resistant giant n. 3 (TMR), Midway, Otama ibrido F.1, Pimiento select, Pimiento L., Quadro giallo jumbo, Quadro rosso jumbo, Red cherry large, Red chili, Roumanian hot, Roumanian sweet, Serrano chili, Sweet banana, Titan, Verde piccolo per aceto, Yolo wonder L. (TMR);

pisello a grano rotondo:

Alaska, Annonay, Baccellone di Firenze, Dolce di Provenza, Fordhook wonder, Gloria di Quimper, Primizia 444, Principe Alberto, Serpette verde rampicante, Sole di Sicilia, Superbo di Laxton, Tezierprime;

pisello a grano rugoso:

Champ, Lincoln, Mars, Meraviglia d'America, Onward, Progresso di Laxton, Telefono nano;

pisello mangiatutto:

Gigante a fiore bianco;

pomodoro:

Ace, Big boy giant hybrid, Big early hybrid, Bonus VFN, Burpee's VF tomato, Campbell 1327, Campbell 1402 VF, Campbell 29, Campbell 30, Campbell 32 VF, CPC 2, CS 160/69, CS 161/69, CS 22/64, CS 9/67, Earliana, Early giant, Earlypack VF, Earlypack 7, ES 58, F/6, Gioia della mensa, Heinz 1409, Heinz 1439, Heinz 1706, Ibrido tondo precoce F1 65/15, Ibrido tondo F1 precocissimo, Ibrido tondo F1 N. 22, Luisiana, Manalucie, Marglobe, Mecheast 22, Mecheast 55, Meraviglia del mercato, Money maker, Nuova super Roma, Palla di fuoco, Pritchard VF, Raci 53, Raci 87, Roma, Sioux, Spring giant hybrid, Springset VF, Sprint ibrido F1, Supermarket, Terrific VFN, Tropic, Vineripe VFN, Vis, VF 198, VFN bush, 6339 VF;

porro:

Bleu de Solaise, Elefante;

prezzemolo:

Paramount;

rafano o ramolaccio:

Birra di Monaco, Rotondo bianco di Milano;

rapa primaverile e autunnale:

Mezza lunga bianca colletto viola a foglia intera, Navona;

ravanello:

Champion, Mezzo lungo rosso, Mezzo lungo Torino, Non plus ultra, Red prince, Rosso a forma d'oliva;

sedano:

Utah 52.70, Verde di Perpignano;

sedano rapa:

Gigante friulano;

spinacio:

Bloomsdale, Dixie market, Fortune, Gaudry, Hybrid 178, Hybrid 424, Marathon hybrid, Riccio D'Asti lento a montare, Viroflay;

zucchino:

Ambassador, Chefini, Diamante nero ibrido F.1, Goldbar, Goldneck, Mezzo lungo bianco.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis,* quinto comma, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sementi appartenenti alle varietà cancellate dal precedente art. 2 potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A1477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999.

Modificazioni al regolamento.

Capo I

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*bis.* I segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

Art. 2.

1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione). — 1.* Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea».

Art. 3.

1. All'articolo 53, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5».

Art. 4.

1. L'articolo 102-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 102-*bis (Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente). — 1.* Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5ª Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo».

Art. 5.

1. All'articolo 108, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella

stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno».

Art. 6.

1. All'articolo 135-*bis,* dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis.* Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari».

Art. 7.

1. L'articolo 151-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 151-*bis (Interrogazioni a risposta immediata)*. — *1.* Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta».

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla data di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Presidente: MANCINO

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 27)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 4 febbraio 1999, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 22 settembre, 6 ottobre, 5 novembre 1998, 14 e 27 gennaio, 4 febbraio 1999.

Esaminato dall'Assemblea nelle sedute antimeridiana del 18 febbraio, antimeridiana e pomeridiana del 24 febbraio 1999.

Approvato nella seduta pomeridiana del 24 febbraio 1999.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 5 *(Elezioni degli altri componenti della Presidenza).* — 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.

5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 4. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 4, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

6. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se già non rappresentati, nonché il Gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

7. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 6 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui al citato comma 6, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

9-bis. *I segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico*».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 53 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 53 *(Programma dei lavori).* — 1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, per quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'art. 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'art. 55, comma 5.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 108 del regolamento del Senato; così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 108 *(Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto).* — 1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'art. 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'art. 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso di applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 135-*bis* del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 135-*bis (Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione).* — 1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. *Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.*

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 135».

99A1445

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 febbraio 1999.

Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete. (Deliberazione n. 13/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 febbraio 1999,

Premesso che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;

lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 novembre 1998, recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE, richiamando le funzioni dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 481/1995, richiede che la stessa determini i corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale anche a fini della copertura degli oneri afferenti al sistema elettrico, prevedendo peraltro l'individuazione di tali oneri con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

il testo unico delle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 26 marzo 1977, n. 235, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

l'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529;

gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);

la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. L 27 - del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);

l'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (di seguito: legge n. 128/1998);

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: provvedimento n. 6/1992);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 58/98);

Considerato che, con l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 36 della legge n. 128/1998, verrà attuata la direttiva europea 96/92/CE che definisce, tra l'altro, l'organizzazione dell'accesso alla rete e introduce la possibilità, per i clienti finali con consumi annui superiori a determinate soglie, di poter concludere contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista;

Considerati:

l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 57/97, ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni;

gli ulteriori elementi acquisiti, a seguito della diffusione, in data 1° dicembre 1998, dello schema di provvedimento;

Ritenuto che sia opportuno:

definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per il vettoriamento dell'energia elettrica, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone altresì la fluibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori e salvaguardando la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

definire, in via transitoria e sino all'adozione di una nuova disciplina sovranazionale, le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di loro uso con riferimento ai vettoriamenti internazionali e a quelli tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale;

definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per i servizi dinamici di rete e per la garanzia di riserva di potenza per i produttori di energia elettrica;

prevedere modalità di scambio, sino alla entrata in operatività del previsto mercato dell'energia elettrica, per assicurare competitività anche agli impianti vincolati a specifici profili di produzione per le caratteristiche di regolarità e programmabilità della fonte di energia utilizzata;

prevedere condizioni favorevoli per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta da nuovi impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili e assimilate;

rinviare a successiva deliberazione, da assumersi in relazione ai decreti legislativi previsti dall'art. 36 della legge n. 128/1998, la determinazione della decorrenza delle disposizioni in materia di condizioni economiche del vettoriamento per la partecipazione alla copertura sia degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 58/98, sia degli oneri connessi al provvedimento del CIP n. 6/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) il vettoriamento è il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna;

c) lo scambio è la modalità di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente;

d) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in rete;

e) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete;

f) l'eneria elettrica vettoriabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata;

g) la bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

h) la media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

i) l'alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;

j) l'altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

k) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;

l) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;

m) il sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;

n) la trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad altissima ed alta tensione;

o) la distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione;

p) il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione;

q) la rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad altissima ed alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente;

r) il gestore della rete di trasmissione nazionale è la persona giuridica responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;

s) il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di una porzione della stessa o di una rete di distribuzione, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;

t) il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari;

u) i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete;

v) il dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

w) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono quelli che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;

x) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili sono quelli che utilizzano le risorse geotermiche, l'energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché l'energia idraulica, esclusi in quest'ultimo caso gli impianti ad acqua fluente;

y) gli impianti alimentati da fonti assimilate sono quelli che utilizzano fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, come definite all'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali risulta soddisfatta la condizione tecnica per l'assimilabilità prevista dal titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/1992, e successive modificazioni e integrazioni;

z) il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che, ai sensi della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e per effetto dei decreti legislativi previsti dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, anche al fine della rivendita ad altri clienti o acquirenti;

aa) l'ora fissa è il periodo di sessanta minuti primi avente inizio al minuto 00 di un'ora;

bb) il periodo di quindici minuti primi fissi è un periodo di quindici minuti primi avente inizio al minuto 00, o al minuto 15, o al minuto 30, o al minuto 45, di un'ora.

Art. 2.

Oggetto

2.1 La presente deliberazione definisce, relativamente alle destinazioni dell'energia elettrica consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all'energia elettrica destinata a clienti idonei, le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di uso delle stesse, con riferimento al vettoriamento:

a) su tutte le reti elettriche situate sul territorio nazionale;

b) tra il continente e la Sardegna attraverso la linea in corrente continua Sardegna-Corsica-Italia;

c) internazionale e tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale.

Art. 3.

Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale

3.1 Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione il gestore della rete di trasmissione nazionale, sentiti i gestori delle reti individuate al comma 2.1, lettere *a)* e *b),* presenta all'Autorità, per l'approvazione, un regolamento recante i criteri per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

3.2 L'Autorità può richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di apportare, entro un termine non superiore a sessanta giorni, modifiche o integrazioni, indicando i criteri ai quali attenersi. Qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti, nel termine di cui al precedente comma 3.1, il regolamento per l'approvazione o non provveda, nel termine assegnato, alle modifiche o integrazioni richieste, l'Autorità adotta il regolamento sentiti, ove ritenuto necessario, i gestori delle reti.

3.3 Il vettoriamento può essere rifiutato solo nel caso di incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Art. 4.

Modalità per l'erogazione del vettoriamento

4.1 Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, l'Autorità approva uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento.

4.2 Il soggetto che intende usufruire del vettoriamento ne fa richiesta al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti a base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile.

4.3 Il gestore della rete a cui è presentata la richiesta di vettoriamento ne verifica la compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 3.1, e propone al soggetto richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.4, un contratto conforme allo schema di cui al comma 4.1. La proposta deve contenere l'indicazione dei corrispettivi e dei pedaggi applicabili e le specifiche tecniche, approvate dall'Autorità ai sensi del comma 8.7, per l'installazione dei gruppi di misura nei punti di consegna. Il termine di trenta giorni può essere prorogato sino a centoventi giorni, previa comunicazione al soggetto richiedente, qualora il gestore della rete debba esperire la procedura prevista dal comma 4.6. La proposta di contratto conserva validità per sessanta giorni dalla sua comunicazione al soggetto richiedente il vettoriamento, ovvero per un termine maggiore eventualmente accordato dal proponente.

4.4 È consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della presente deliberazione o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui al comma 4.1. L'Autorità, qualora il contratto in deroga o difforme dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire libertà di accesso alla rete e suo uso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio, può rifiutarne l'approvazione, ovvero subordinarla a modifiche delle clausole contrattuali. Se l'Autorità non si pronuncia entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata.

4.5 Qualora il gestore della rete non raccolga la richiesta di vettoriamento, in quanto in contrasto con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, ne dà motivata comunicazione, nel termine previsto dal comma 4.3 per la trasmissione della proposta contrattuale, all'Autorità e al

soggetto richiedente. L'Autorità, nei successivi trenta giorni, verifica la fondatezza delle condizioni che hanno determinato il rigetto della richiesta. In caso di riscontro negativo, può ordinare al gestore della rete di dar seguito alla richiesta di vettoriamento con l'invio di una proposta contrattuale.

4.6 Il gestore della rete, al fine di soddisfare altre richieste di vettoriamento, può ridurre i livelli di potenza contrattualmente impegnata previsti dai contratti di vettoriamento in corso per i quali, nell'arco di dodici mesi consecutivi, l'energia elettrica effettivamente vettoriata, misurata al punto di consegna o al punto di riconsegna, sia stata inferiore al 70% dell'energia elettrica vettoriabile nello stesso punto, rispettivamente di consegna o di riconsegna. Da tale riduzione non può risultare un livello di potenza impegnata inferiore, per ciascuna ora fissa, al livello di potenza effettivamente vettoriata nella corrispondente ora del periodo di riferimento, aumentata del 10%. Il gestore della rete notifica l'adeguamento della potenza impegnata, con un preavviso di almeno sessanta giorni, al soggetto interessato e all'Autorità. Il soggetto interessato, entro trenta giorni, può opporsi alla riduzione della potenza contrattualmente impegnata dando comunicazione scritta e motivata al gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorità. Se, entro i successivi quindici giorni, non interviene un accordo tra le parti, l'Autorità può autorizzare la riduzione della potenza contrattualmente impegnata.

4.7 Nel caso in cui il vettoriamento richiesto interessi reti gestite da più soggetti il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 4.3 e 4.6, il necessario coordinamento tra i gestori delle reti interessate.

Art. 5.

Norme tecniche per la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata

5.1 Nel caso di consegna di energia elettrica prodotta da un generatore sincrono, il valore medio mensile del fattore di potenza dell'energia elettrica consegnata non può superare il valore di 0,90 in ritardo nelle fasce orarie F1, F2 e F3, come definite al comma 1.1, lettera *k)*, e il valore di 0,95 in anticipo nella fascia oraria F4, come definita al medesimo comma e lettera. Nel caso di consegna di eneregia elettrica prodotta da un generatore asincrono, il valore medio mensile del fattore di potenza dell'energia elettrica consegnata non può essere inferiore al valore di 0,90 in anticipo nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come definite nel presente comma.

5.2 Qualora il fattore di potenza dell'energia elettrica consegnata non rientri nei limiti previsti dal comma 5.1, il produttore è tenuto ad adottare misure correttive. Fintanto che il valore medio mensile del fattore di potenza non sia ricondotto entro i limiti previsti dal comma 5.1, il gestore della rete applica una maggiorazione dei pedaggi in energia di cui all'art. 9 della presente deliberazione, pari ad un punto percentuale per ogni centesimo di differenza del valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia elettrica consegnata rispetto ai limiti stessi.

5.3 I commi 5.1 e 5.2 non si applicano ai generatori, sincroni o asincroni, con potenza nominale non superiore a 10 MVA e agli impianti per i quali le condizioni tecniche dei nodi di rete a cui sono sottesi ne impediscono il rispetto.

5.4 Il fattore di potenza in ogni punto di riconsegna non deve essere inferiore al valore di 0,70 in assorbimento di potenza reattiva.

5.5. Ai fini della determinazione della potenza attiva vettoriata si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di quindici minuti primi fissi.

5.6. Il gestore della rete deve assicurare la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata con livelli di qualità non inferiori a quelli previsti dalla vigente normativa per la fornitura di energia elettrica ad utenti alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione. In mancanza di tale normativa, il gestore della rete deve assicurare livelli di qualità tali da garantire condizioni di fruizione del servizio equivalenti a quelle dei suddetti utenti.

Art. 6.

Corrispettivi per il vettoriamento e percorsi dell'energia elettrica vettoriata

6.1 Al vettoriamento si applicano un corrispettivo di potenza, un corrispettivo per l'uso del sistema e le maggiorazioni di cui all'art. 13 della presente deliberazione. All'energia elettrica vettoriata si sottraggono pedaggi in energia a copertura delle perdite. Il gestore della rete di cui al comma 4.2 provvede:

a) alla fatturazione sia dei corrispettivi previsti dagli articoli 7 e 8 della presente deliberazione, sia delle maggiorazioni previste dall'art. 13 della presente deliberazione;

b) alla contabilizzazione dell'energia elettrica derivante dai pedaggi previsti dall'art. 9 della presente deliberazione;

c) alla regolazione dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata prevista dall'art. 10 della presente deliberazione.

6.2 Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale e i gestori delle reti elettriche situate sul territorio nazionale provvedono, per i casi di vettoriamento che interessano reti gestite da più soggetti, a stipulare un accordo per la ripartizione:

a) dei corrispettivi previsti dagli articoli 7 e 8 della presente deliberazione;

b) dell'energia elettrica derivante dai pedaggi previsti dall'art. 9 della presente deliberazione;

c) dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata prevista dall'art. 10 della presente deliberazione.

In mancanza di accordo entro il termine previsto, provvede l'Autorità, sentiti i gestori delle reti interessate.

6.3 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di potenza e dei pedaggi in energia si fa riferimento ad un percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata costituito da una sequenza di distanze convenzionali su reti a diversi livelli di tensione e dalle relative trasformazioni di tensione. Il percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, dal punto di consegna al punto di riconsegna, può includere le seguenti componenti:

a) distanza su linea BT;

b) trasformazione BT/MT;

c) distanza su linea MT;

d) trasformazione MT/AT;

e) distanza su linee AT-ATT;

f) trasformazione AT/MT;

g) distanza su linea MT;

h) trasformazione MT/BT;

i) distanza su linea BT.

6.4 La tabella 1 definisce le componenti previste dal precedente comma 6.3, da includere nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata in relazione alla tensione di consegna e di riconsegna.

6.5 Per la determinazione delle distanze di cui al comma 6.3, lettere *a), c), e), g)* e *i),* si applicano i seguenti criteri:

a) le distanze di cui al comma 6.3, lettere *a)* e *i),* sono ciascuna pari al minor valore tra 500 metri e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna. Ove sia la consegna che la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata avvengano in BT e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna sia inferiore a 1.000 metri, le distanza di cui al comma 6.3, lettere *a)* e *i),* sono ciascuna pari alla metà di tale lunghezza;

b) le distanze di cui al comma 6.3, lettere *c)* e *g),* sono ciascuna pari al minor valore tra 10 chilometri e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere *a)* e *i),* qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata.

Quando la consegna dell'energia elettrica vettoriata avvenga in AAT o AT, la distanza di cui al comma 6.3, lettera *g),* è pari al minor valore tra 20 chilometri e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna al netto della distanza di cui al comma 6.3, lettera *i),* qualora quest'ultima sia compresa nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata.

Quando sia la consegna che la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata avvengano in MT o BT e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna, al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere *a)* e *i),* qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, sia inferiore a 20 chilometri, le distanze di cui al comma 6.3, lettere *c)* e *g),* sono ciascuna pari alla metà della lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere *a)* e *i),* qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata;

c) la distanza di cui al comma 6.3, lettera *e),* è pari alla lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna, al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere *a), c), g)* e *i),* qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata.

Art. 7.

Corrispettivi di potenza

7.1 Il corrispettivo di potenza che si applica alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettera *e),* è riferito al valore medio, in ciascuna ora fissa, tra potenza attiva contrattualmente impegnata nel punto di consegna e potenza attiva contrattualmente impegnata nel punto di riconsegna. I corrispettivi unitari di potenza, diversificati per fascia oraria, sono definiti nella tabella 2. Nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria in cui hanno termine le medesime ore.

7.2 Quando la distanza della componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettera *e),* è inferiore a 40 chilometri, i corrispettivi definiti nella tabella 2 sono ridotti in proporzione al rapporto tra la suddetta distanza e 40 chilometri.

7.3 Il corrispettivo di potenza che si applica alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere *a)* e *c)* e lettere *g)* e *i),* è riferito alla potenza attiva contrattualmente impegnata in ciascuna ora fissa, rispettivamente nel punto di consegna e nel punto di riconsegna, e alle distanze del percorso convenzionale ai diversi livelli di tensione. I corrispettivi unitari orari di potenza sono definiti nella tabella 3.

7.4 Il corrispettivo di potenza che si applica alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere *b)* e *d)* e lettere *f)* e *h),* è riferito alla potenza attiva contrattualmente impegnata in ciascuna ora fissa, rispettivamente nel punto di consegna e nel punto di riconsegna. I corrispettivi unitari orari di potenza sono definiti nella tabella 4.

7.5 Quando il valore massimo della potenza attiva vettoriata in un'ora fissa, misurata nel punto di consegna o nel punto di riconsegna, supera la corrispondente potenza contrattualmente impegnata nella stessa ora e nello stesso punto, alla differenza che ne risulta si applicano corrispettivi di potenza pari, in valore unitario, a settantacinque volte quelli applicabili, nella stessa ora,

alla potenza impegnata ed afferenti, rispettivamente, al punto di consegna o al punto di riconsegna, secondo quanto previsto dal comma 7.6.

7.6 Si considerano afferenti:

a) al punto di consegna, i corrispettivi di potenza riferiti alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere *a), b), c)* e *d),* nonché, nella misura del 50%, quelli riferiti alla componente di cui alla lettera *e)* del medesimo comma;

b) al punto di riconsegna, i corrispettivi di potenza riferiti alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere *f), g), h)* e *i),* nonché, nella misura del 50%, quelli riferiti alla componente di cui alla lettera *e)* del medesimo comma.

7.7 I corrispettivi di potenza di cui al presente articolo sono ridotti del 30%, limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto, se l'energia elettrica consegnata per il vettoriamento viene prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 1.1, lettere *w)* e *x)*:

a) già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e la cui data di entrata in servizio sia successiva al 30 gennaio 1991;

b) potenziati o rifatti, limitatamente ai casi previsti dall'art. 4, rispettivamente lettere *a)* e *b)* e lettera *c),* della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97; nei casi di potenziamento, la riduzione dei corrispettivi si applica in proporzione alla quota di impianto equiparata ad impianto nuovo ai sensi dello stesso art. 4, commi *a)* e *b).*

7.8 I corrispettivi di potenza di cui al presente articolo sono ridotti del 10%, limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto, se l'energia elettrica consegnata per il vettoriamento viene prodotta dagli impianti alimentati da fonti assimilate di cui al comma 1.1, lettera *y)*:

a) già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e la cui data di entrata in servizio sia successiva al 30 gennaio 1991;

b) potenziati o rifatti, limitatamente ai casi previsti dall'art. 4, rispettivamente lettera *b)* e lettera *c),* della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97; nei casi di potenziamento, la riduzione dei corrispettivi si applica in proporzione alla quota di impianto equiparata ad impianto nuovo ai sensi dello stesso art. 4, comma *b).*

Art. 8.

Corrispettivo per l'uso del sistema

8.1 Il corrispettivo per l'uso del sistema comprende le componenti relative a:

a) servizi dinamici;

b) servizi di regolazione della tensione;

c) dispacciamento;

d) sistemi di misura;

e) garanzia di riserva di potenza.

8.2 Le componenti, di cui al comma 8.1, lettere da *a)* a *d),* sono dovute da tutti i soggetti che utilizzano il vettoriamento. La componente di cui al comma 8.1, lettera *e),* è dovuta solo qualora il soggetto che utilizza il vettoriamento richieda di usufruire della garanzia di riserva di potenza. Le aliquote per ciascuna componente sono definite nella tabella 5.

8.3 La componente relativa ai servizi dinamici è riferita al livello di potenza nominale dell'impianto di produzione che consegna l'energia elettrica per il vettoriamento.

8.4 La componente relativa ai servizi di regolazione della tensione è riferita al livello di potenza attiva impegnata in ciascuna ora fissa nel punto di riconsegna.

8.5 La componente relativa al dispacciamento è riferita al livello di potenza attiva impegnata in ciascuna ora fissa nel punto di riconsegna.

8.6 La componente relativa ai sistemi di misura è differenziata per livello di tensione di riconsegna. Rimane a carico del soggetto richiedente il vettoriamento l'onere relativo alle apparecchiature di misura nel punto di consegna. Tali apparecchiature dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 8.7.

8.7 Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, ogni gestore della rete sottopone all'Autorità, per l'approvazione, le specifiche tecniche per i gruppi di misura da collocarsi nei punti di consegna. Nel caso in cui un gestore non sottoponga all'Autorità le specifiche tecniche nel termine di cui al presente comma, provvede l'Autorità, sentito il gestore interessato.

8.8 La componente relativa alla garanzia di riserva di potenza è riferita al livello massimo annuale della potenza attiva impegnata nel punto di consegna.

Art. 9.

Pedaggio in energia a copertura delle perdite

9.1 Il pedaggio in energia è espresso in termini percentuali dell'energia elettrica consegnata per il vettoriamento ed è determinato mediante la seguente formula:

pedaggio in energia = $(1 - c + s)$ * energia elettrica consegnata

9.2 Il coefficiente c tiene conto delle esigenze di copertura delle perdite di energia sulle reti. Tale coefficiente è ottenuto come prodotto dei coefficienti relativi alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, determinati secondo le seguenti modalità:

a) i coefficienti relativi alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere *a), c), g)* e *i),* sono riferiti alle corrispondenti distanze e definiti nella tabella 6;

b) i coefficienti relativi alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere *b), d), f)* e *h),* sono definiti nella tabella 7;

c) il coefficiente relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettera *e),* riferito alla localizzazione del punto di consegna, è definito nella tabella 8. Qualora la distanza della suddetta componente sia inferiore a 40 chilometri, i coefficienti definiti nella tabella 8 sono modificati in modo che la loro differenza rispetto al valore 1 sia ridotta in proporzione al rapporto tra la suddetta distanza e 40 chilometri.

9.3 Il coefficiente *s* tiene conto delle esigenze di copertura delle perdite di energia elettrica connesse a deviazioni del fattore di potenza nel punto di riconsegna, fermo restando quanto previsto dal comma 5.4. Tale coefficiente fa riferimento alla differenza, se positiva, tra il valore di 0,90 ed il valore medio mensile del fattore di potenza di riconsegna, nonché al livello di tensione di riconsegna. Qualora la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata avvenga in MT o BT, il coefficiente *s* è riferito anche alla distanza dell'ultima componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, comunque non superiore a 10 chilometri nel caso di riconsegna in MT. I valori del coefficiente *s* sono definiti nella tabella 9.

Art. 10.

Riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata e scambio

10.1 La riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata avviene sulla base delle ore fisse. Fermo restando quanto previsto dal comma 7.5, le differenze positive o negative registrate in ciascuna ora fissa, tra l'energia elettrica consegnata, al netto dei pedaggi di cui all'art. 9 della presente deliberazione, e l'energia elettrica riconsegnata, si compensano a titolo di scambio con differenze di segno opposto registrate, nell'ordine, in altre ore fisse della stessa fascia e in altre fasce orarie, a partire da quella di maggior carico, applicando i parametri di scambio definiti nella tabella 10 ovvero, nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettera *w)* e lettere *x)* e *y),* rispettivamente nella tabella 11 e nella tabella 12.

10.2 Qualora, effettuata la compensazione a titolo di scambio di cui al comma 10.1, permanga, su un periodo annuale, una differenza tra energia elettrica consegnata, al netto dei pedaggi di cui all'art. 9 della presente deliberazione, ed energia elettrica riconsegnata, a tale differenza si applica:

a) se positiva, il trattamento previsto in ore piene per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, e successive modifiche ed integrazioni, quantificando la suddetta differenza con riferimento alla fascia oraria F1;

b) se negativa, un corrispettivo pari a nove volte il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, quantificando la suddetta differenza con riferimento alla fascia oraria F4.

Per l'applicazione del presente comma si fa riferimento alle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 come definite al comma 1.1, lettere *k)* e *l).* Nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria nella quale hanno termine le medesime ore.

10.3 Il corrispettivo di cui al comma 10.2, lettera *b),* è ridotto di due terzi qualora sia stata richiesta la garanzia di riserva di potenza.

10.4 Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura lo scambio dell'energia elettrica sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11.

Vettoriamento con più punti di consegna o più punti di riconsegna

11.1 Qualora sia richiesto il vettoriamento di energia elettrica immessa in più punti di consegna o prelevata in più punti di riconsegna, la disciplina contenuta negli articoli precedenti viene integrata da quanto previsto dai seguenti commi.

11.2 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della presente deliberazione, per la determinazione dei percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata, nonché dei corrispondenti impegni di potenza, valgono i seguenti criteri:

a) si attribuisce convenzionalmente la copertura della potenza contrattualmente impegnata in ciascun punto di riconsegna all'immissione nel punto di consegna più vicino in linea d'aria e si considera, se necessario, punti di consegna progressivamente più lontani, tenendo conto della potenza disponibile in ogni punto di consegna, come risultante dall'impegno contrattuale. I punti di riconsegna sono considerati in ordine decrescente di energia elettrica vettoriabile nel periodo di durata del contratto di vettoriamento;

b) qualora, in un'ora fissa, la somma delle potenze impegnate in tutti i punti di riconsegna sia inferiore alla somma delle potenze impegnate in tutti i punti di consegna, si applica il disposto della lettera *a)* del presente comma con riferimento ad una quota della potenza contrattualmente impegnata in ogni punto di consegna pari al rapporto tra le suddette due somme. La restante quota della potenza contrattualmente impegnata in ogni punto di consegna è attribuita ai percorsi convenzionali che da esso hanno origine in proporzione alla potenza assegnata a ciascuno di tali percorsi per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla stessa lettera *a)*;

c) qualora, in un'ora fissa, la somma delle potenze impegnate in tutti i punti di consegna sia inferiore alla somma delle potenze impegnate in tutti i punti di riconsegna, si applica il disposto della lettera *a)* del presente comma con riferimento ad una quota della potenza contrattualmente impegnata in ciascun punto di riconsegna pari al rapporto tra le suddette due somme.

La restante quota della potenza contrattualmente impegnata in ogni punto di riconsegna è attribuita ai percorsi convenzionali ad esso afferenti in proporzione alla potenza assegnata a ciascuno di tali percorsi per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla stessa lettera *a)*.

11.3 I pedaggi di cui all'art. 9 della presente deliberazione, relativi all'energia elettrica immessa in ciascun punto di consegna, sono calcolati ripartendo il corrispondente prelievo tra i punti di riconsegna in proporzione alla quota parte della potenza impegnata nel punto di consegna attribuita, in base al disposto del comma 11.2, al percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata afferente a ciascun punto di riconsegna.

11.4 Ai fini dell'applicazione del comma 10.1, si fa riferimento alla somma dei quantitativi di energia elettrica prelevati in tutti i punti di riconsegna e alla somma dei quantitativi di energia elettrica immessi in tutti i punti di consegna, al netto delle perdite calcolate in base a quanto previsto dal comma 11.3.

11.5 Il comma 7.5 si applica con riferimento alla potenza immessa nei punti di consegna e alla potenza prelevata nei punti di riconsegna. Qualora il valore massimo della potenza attiva vettoriata in un'ora fissa, misurata in un punto di riconsegna, superi la corrispondente potenza attiva contrattualmente impegnata, i corrispettivi di cui al comma 7.5 sono applicati ripartendo la differenza di potenza tra i percorsi convenzionali che afferiscono allo stesso punto di riconsegna in proporzione alla potenza contrattualmente impegnata in ciascuno di tali percorsi nella stessa ora, come determinata ai sensi del comma 11.2. Qualora il valore massimo della potenza attiva vettoriata in un'ora fissa, misurata in un punto di consegna, superi la corrispondente potenza attiva contrattualmente impegnata, i corrispettivi di cui al comma 7.5 sono applicati ripartendo la differenza di potenza tra i percorsi convenzionali che afferiscono allo stesso punto di consegna in proporzione alla potenza contrattualmente impegnata in ciascuno di tali percorsi nella stessa ora, come determinata ai sensi del comma 11.2.

11.6 La garanzia di riserva di potenza, qualora sia richiesta, è riferita al livello massimo annuale della potenza attiva complessivamente impegnata in tutti i punti di consegna.

Art. 12.

Servizi di rete per i produttori di energia elettrica

12.1 Agli impianti di produzione di energia elettrica collegati in parallelo con la rete si applica la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi dei servizi dinamici di cui al comma 8.3, anche nel caso in cui non sia richiesto il vettoriamento. Tale componente è riferita alla potenza nominale dell'impianto. Il gestore della rete non può richiedere altri corrispettivi, oltre a quello previsto dal presente comma, in relazione ai servizi connessi con il collegamento in parallelo alla rete dell'impianto di produzione di energia elettrica.

12.2 La garanzia di riserva di potenza è fornita, su richiesta, anche agli impianti, collegati in parallelo con la rete, la cui produzione di energia elettrica sia destinata ad uso proprio senza che venga richiesto il vettoriamento, applicando i corrispettivi previsti dal comma 8.8, riferiti alla potenza nominale dell'impianto, e dall'art. 10 della presente deliberazione.

12.3 Nel caso di impianti la cui produzione di energia elettrica sia destinata solo in parte all'uso proprio senza che sia richiesto il vettoriamento, il comma 12.2 si applica con riferimento alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto ed il livello massimo annuale della potenza attiva impegnata nel punto di consegna.

Art. 13.

Maggiorazioni dei corrispettivi

13.1 Ai corrispettivi di vettoriamento si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi 13.2 e 13.3, maggiorazioni denominate A2 e A3, le cui aliquote, differenziate in relazione alla tensione di riconsegna, sono definite nella tabella 13 e sono riferite:

a) al livello medio annuale della potenza attiva impegnata nel punto di riconsegna;

b) all'energia elettrica riconsegnata.

13.2 Le maggiorazioni A2 e A3 non si applicano nel caso di:

a) vettoriamento di energia elettrica riconsegnata ad una impresa distributrice e destinata alla fornitura dell'utenza finale da questa servita;

b) vettoriamento internazionale, quando il punto di riconsegna non sia localizzato sul territorio nazionale;

c) vettoriamento di energia elettrica consegnata per le destinazioni di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera *b)*, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97;

d) vettoriamento di energia elettrica fornita ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529, fino alla scadenza delle relative convenzioni applicative in atto alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

13.3 Nel caso di vettoriamento di energia elettrica consegnata per le destinazioni di cui all'art. 2, comma 2.4, lettere da *a)* a *c)*, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, nonché per le destinazioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, le maggiorazioni A2 e A3 si applicano nella misura determinata in relazioni ai suddetti casi, per le componenti tariffarie A2 e A3 inglobate nella tariffa elettrica, dalla medesima deliberazione, come successivamente modificata ed integrata.

13.4 Per gli impianti che producono energia elettrica destinata totalmente o in parte all'uso proprio, senza che sia richiesto il vettoriamento, le maggiorazioni A2 e A3 si applicano, limitatamente alle aliquote di cui al comma 13.1, lettera *a)*, alla componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi

dinamici. Le suddette aliquote si applicano alla potenza nominale dell'impianto diminuita del 3% o, nel caso di destinazione parziale all'uso proprio, alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto, diminuita del 3%, ed il livello medio annuale della potenza attiva impegnata per il vettoriamento nei punti di riconsegna.

13.5 Il gettito delle maggiorazioni A2 e A3, relativo all'energia elettrica vettoriata in ciascun bimestre, viene versato dal gestore della rete di cui al comma 4.2 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre ed ha le stesse destinazioni del gettito delle componenti tariffarie A2 e A3 inglobate nella tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Aggiornamento dei corrispettivi e delle maggiorazioni

14.1 A partire dall'anno 2000, l'Autorità aggiorna, a valere dal 1° gennaio di ogni anno, i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della presente deliberazione, secondo i criteri previsti dall'art. 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Con separato provvedimento l'Autorità fissa, con cadenza almeno triennale, l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività ed ogni altro parametro necessario.

14.2 I pedaggi di cui all'art. 9 della presente deliberazione sono aggiornati dall'Autorità con cadenza triennale. Ai contratti di vettoriamento in corso, e fino alla loro scadenza o rinnovo, non si applicano gli aggiornamenti dei pedaggi.

14.3 L'aggiornamento delle componenti inglobate nella parte *A* della tariffa elettrica, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come successivamente modificata ed integrata, si applica, per pari valore, alle maggiorazioni di cui all'art. 13 della presente deliberazione.

Art. 15.

Vettoriamenti internazionali

15.1 Nei casi di vettoriamento di cui al comma 2.1, lettera *c),* la disciplina prevista dalla presente deliberazione si applica, con le modalità previste dal presente articolo, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche nazionali.

15.2 Nei casi di vettoriamento internazionale per i quali il punto di consegna o il punto di riconsegna sia localizzato sul territorio nazionale, la parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti nazionali si assume di distanza pari a quella, misurata in linea d'aria, tra, rispettivamente, il punto di consegna o il punto di riconsegna e il più vicino punto del rilevante confine dello Stato italiano. Per la determinazione del corrispettivo di potenza e del corrispettivo per l'uso del sistema applicabili, si applica quanto disposto rispettivamente dal comma 7.6 e dall'art. 8 della presente deliberazione, facendo riferimento unicamente al punto di consegna o al punto di riconsegna localizzato sul territorio nazionale. Per i pedaggi in energia a copertura delle perdite si applica lo stesso criterio previsto per i corrispettivi di potenza dal comma 7.6. La eventuale parte del pedaggio in energia relativa al coefficiente *s* di cui al comma 9.3 è afferente al punto di riconsegna.

15.3 Nei casi di vettoriamento internazionale che interessino reti nazionali, per i quali né il punto di consegna né il punto di riconsegna sia localizzato sul territorio nazionale, si applica un pedaggio in energia a copertura delle perdite pari a quello previsto dal comma 9.2, lettera *c),* riferito ad una distanza pari a quella minima, misurata in linea d'aria, tra i rilevanti confini dello Stato italiano, nonché alla relativa localizzazione del punto del confine dello Stato italiano in cui avviene la consegna dell'energia elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

15.4 Nei casi di vettoriamento tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche situate sul territorio nazionale, si applicano il corrispettivo di potenza, il corrispettivo per l'uso del sistema ed i pedaggi in energia a copertura delle perdite in misura ridotta in proporzione alla quota parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata situata sul territorio nazionale.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

16.1 Fino all'entrata in operatività del soggetto gestore della rete di trasmissione di cui all'art. 36, lettera *b),* della legge 24 aprile 1998, n. 128, l'Enel S.p.a., quale soggetto concessionario delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, assume i diritti, gli obblighi e le connesse responsabilità che, per effetto della presente deliberazione, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale.

16.2 La presente deliberazione, con riferimento alle convenzioni e ai rapporti di vettoriamento e di scambio in essere alla sua data di entrata in vigore, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

16.3 La presente deliberazione entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 13 della presente deliberazione, la cui data di entrata in vigore sarà definita con successivo provvedimento.

Milano, 18 febbraio 1999

Il presidente: RANCI

Tabelle

tabella 1 - Componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, come definite al comma 6.3

Tensione di consegna	Tensione di riconsegna			
	BT	MT	AT	AAT
BT	Da a) a i)	Da a) a g)	Da a) a e)	Da a) a e)
MT	Da c) a i)	Da c) a g)	Da c) a e)	Da c) a e)
AT	Da e) a i)	Da e) a g)	e)	e)
AAT	Da e) a i)	Da e) a g)	e)	e)

tabella 2 - Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di altissima e alta tensione (lire/kW/ora)

	Fasce orarie			
	F1	F2	F3	F4
Corrispettivi	15,3	10,3	7,2	3,9

tabella 3 - Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di media e bassa tensione per km di distanza (lire/kW/ora)

Bassa tensione	45,6
Media tensione	0,7

Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di bassa tensione è quindi pari a 45,6 lire/kW/ora
Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di media tensione è quindi pari a 14,0 lire/kW/ora

tabella 4 - Corrispettivi di potenza per le trasformazioni di tensione (lire/kW/ora)

Da alta/altissima a media tensione o viceversa	2,4
Da media a bassa tensione o viceversa	8,7

tabella 5 - Corrispettivi per l'uso del sistema

Servizi dinamici (lire/kW potenza nominale/anno)	2.500
Regolazione di tensione (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Dispacciamento (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Misura - altissima tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - alta tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - media tensione (lire/anno)	1.176.000
Misura - bassa tensione (lire/anno)	151.000
Riserva di potenza (lire/kW/anno)	12.400

tabella 6 - Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili al vettoriamento su linee di media e bassa tensione

Linee BT: comma 6.3, lettera a)	1
Linee BT: comma 6.3, lettera i)	0,9254 per km
Linee MT: comma 6.3, lettera c)	1
Linee MT: comma 6.3, lettera g)	0,99873 per km

tabella 7 - Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili alle trasformazioni di tensione

Trasformazione da AAT a AT/MT	0,990
Trasformazione da MT a BT	0,981
Trasformazione da BT a MT	1,000
Trasformazione da MT a AAT-AT	1,000

tabella 8 - Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili al vettoriamento sulle linee di altissima ed alta tensione

Localizzazione del punto di consegna

Regione 1 (Nord Ovest): Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	0,952
Regione 2 (Nord): Lombardia, Emilia Romagna	0,980
Regione 3 (Nord Est e Toscana): Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana	0,972
Regione 4 (Centro): Umbria, Marche, Lazio	0,990
Regione 5 (Centro Sud): Abruzzo, Molise, Campania	0,998
Regione 6 (Sud): Puglia, Basilicata, Calabria	0,981
Regione 7 (Isole): Sicilia, Sardegna	0,972

tabella 9 - Coefficienti relativi ai pedaggi in energia riferiti al fattore di potenza

Tensione di riconsegna	**Coefficiente s per centesimo di differenza del fattore di potenza da 0,9**
Altissima e alta tensione	0,00027
Media tensione (per km)	0,00003
Bassa tensione (per km)	0,00225

tabella 10 - Parametri di scambio

Fascia oraria di consegna	Fascia oraria di riconsegna			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,60	0,64	0,79	1,07
F2	0,56	0,60	0,74	1,00
F3	0,46	0,49	0,60	0,81
F4	0,34	0,36	0,44	0,60

tabella 11 - Parametri di scambio nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettera w)

Fascia oraria di consegna	Fascia oraria di riconsegna			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,98	1,04	1,29	1,74
F2	0,92	0,98	1,21	1,63
F3	0,74	0,79	0,98	1,32
F4	0,55	0,59	0,73	0,98

tabella 12 - Parametri di scambio nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettere x) e y)

Fascia oraria di consegna	Fascia oraria di riconsegna			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,70	0,75	0,92	1,24
F2	0,66	0,70	0,87	1,17
F3	0,53	0,57	0,70	0,94
F4	0,39	0,42	0,52	0,70

tabella 13 - Maggiorazioni dei corrispettivi di vettoriamento

Tensione di riconsegna	Sovrapprezzo A2		Sovrapprezzo A3	
	lire/kW/mese	lire/kWh	lire/kW/mese	lire/kWh
Bassa tensione	1.085	2,0	1.526	2,8
Media tensione	1.085	2,0	1.526	2,8
Alta tensione	1.085	2,0	1.526	2,8

99A1446

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della società Arca Vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 1115).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazioni diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato all'Arca Vita S.p.a. con sede in Verona, via S. Marco n. 48;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordmaria degli azionisti dell'Arca Vita S.p.a. in data 22 dicembre 1998 concernente le modifiche dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto dell'Arca Vita S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 5 che comporta l'attribuzione al consiglio di amininistrazione della facoltà, da esercitarsi in una o più volte, purché entro e non oltre il 31 dicembre 2001, di aumentare il capitale sociale da L. 65.000.000.000 a L. 74.100.000.000, dando esecuzione immediata ad una prima tranche dell'aumento di capitale sociale per un importo di L. 3.000.000.000; all'art. 6 inserendo la disciplina del patto di prelazione; all'art. 14 inserendo la previsione che il consiglio determini l'emolumento del Presidente; all'art. 15 espungendo dal testo le parole «e il Direttore Generale»; all'art. 16 ridefinendo i poteri del consiglio di amministrazione; all'art. 17 eliminando il comma 6 che prevede la prevalenza del voto del Presidente del consiglio di amministrazione; all'art. 19 escludendo il potere del direttore generale di compiere le operazioni presso la Cassa depositi e prestiti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1448

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 1999.

Autorizzazione alla Commercial union previdenza compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1117).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A* della tabella allegata al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla società Commercial union previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (già Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.), con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94;

Vista l'istanza presentata dalla Commercial union previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 19 ottobre 1998 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 18 dicembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Commercial union previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La Commercial union previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A1447

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999.

Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h)*, del decreto n. 124 del 1993, il quale attribuisce alla Commissione la competenza a valutare l'attuazione dei principi di trasparenza anche con riferimento alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

Considerata la necessità di fornire le disposizioni sopra indicate per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita, rinviando ad un momento successivo l'emanazione di disposizioni in merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita e ai fondi di cui all'art. 18 del citato decreto n. 124;

Delibera:

Sono approvate le unite disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il presidente: BESSONE

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

PREMESSA.

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera *h)* del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito decreto n. 124/1993).

Esse si applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione definita di tipo negoziale (istituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 124/1993) e, con i necessari adattamenti, ai fondi pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 124/1993).

Dette disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei contributi.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di comunicazioni periodiche agli iscritti per i fondi pensione a prestazione definita istituiti ai sensi del decreto n. 124/1993 e per i fondi di cui all'art. 18 del decreto n. 124/1993.

Con riferimento all'esercizio di avvio dell'operatività, i fondi pensione possono applicare le presenti disposizioni con i necessari adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque un'adeguata informativa agli iscritti.

1. COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI.

1.1. *Contenuto della comunicazione.*

La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.

Riguardo all'andamento della gestione del fondo, essa deve fornire un quadro sintetico della situazione economico-patrimoniale, tenendo conto che gli iscritti che desiderino informazioni più dettagliate possono prendere visione del bilancio o del rendiconto del fondo.

Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto, la comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili per ricostruire l'evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.

In particolare, i versamenti dei contributi devono essere tenuti distinti a seconda che siano a carico del lavoratore, del datore di lavoro o relativi al T.F.R., al fine di permettere la verifica della rispondenza di tali versamenti con l'ammontare dei contributi dovuti. I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione devono essere informati dell'opportunità di tale importante riscontro, considerato che la posizione individuale viene aggiornata solo dal momento dell'effettivo versamento.

La comunicazione periodica agli iscritti è costituita, oltre che dal frontespizio, dalle seguenti tre sezioni:

sezione A - *Informazioni generali*, riferita agli aspetti strutturali del fondo pensione;

sezione B - *Andamento della gestione*, relativa all'evoluzione recente della situazione economico-finanziaria complessiva del fondo pensione;

sezione C - *Dati relativi all'iscritto,* contenente i principali dati relativi al singolo partecipante e all'evoluzione della sua posizione individuale.

Il fondo pensione può integrare le informazioni qui previste con altre ritenute utili purché siano salvaguardati i principi di trasparenza e chiarezza nei confronti degli iscritti.

Le informazioni di natura contabile contenute nella comunicazione agli iscritti devono essere desunte dalla contabilità interna. A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti tutti gli elementi informativi necessari.

1.2. *Adempimenti relativi alla comunicazione.*

La comunicazione agli iscritti è predisposta con cadenza annuale e riferita, di norma, a un periodo coincidente con l'ultimo esercizio.

Essa è redatta seguendo gli stessi criteri utilizzati per il bilancio o per il rendiconto e deve essere trasmessa agli iscritti entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora, in casi eccezionali, si registrino significative differenze con i dati del bilancio approvato, il fondo pensione deve tempestivamente provvedere a trasmettere agli iscritti una nuova comunicazione.

Un esemplare della comunicazione trasmessa agli iscritti viene inviato, negli stessi termini previsti per l'invio agli iscritti, alla Commissione di vigilanza.

1.3. *Schema della comunicazione.*

FRONTESPIZIO.

Devono essere indicati la denominazione del fondo pensione, la sede legale, la data dell'autorizzazione e il numero di iscrizione all'albo.

Deve essere riportata la seguente dicitura:

COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI PER L'ESERCIZIO ...., redatta in conformità delle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera *h),* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Devono essere altresì indicate le modalità (recapito telefonico, ecc.) attraverso le quali l'iscritto può ottenere chiarimenti in ordine alla comunicazione e può richiedere le altre informazioni previste nel paragrafo 2 delle presenti disposizioni.

SEZIONE A - *Informazioni generali.*

In questa sezione vanno riportati:

a) un breve riepilogo generale delle principali caratteristiche del fondo pensione, avendo cura di privilegiare l'obiettivo della sinteticità;

b) la descrizione delle eventuali modifiche dello statuto o del regolamento del fondo pensione approvate dalla Commissione di vigilanza a far tempo dalla precedente comunicazione agli iscritti, con l'indicazione della loro decorrenza;

c) le informazioni di seguito elencate:

la composizione degli organi sociali, con l'indicazione, per ciascuno dei componenti, della parte - lavoratori o datore di lavoro - che li ha nominati (per i soli fondi negoziali) e, laddove previsto, le generalità del responsabile del fondo;

le imprese di assicurazione con le quali sono state stipulate le convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, con la descrizione delle principali condizioni che regolano le prestazioni;

i soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni di gestione finanziaria, con la sintetica indicazione delle linee di indirizzo della gestione (per i soli fondi negoziali);

le eventuali deleghe gestionali conferite, con l'indicazione dei soggetti delegati e dell'estensione della delega;

la banca depositaria;

d) le situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.

SEZIONE B - *Andamento della gestione.*

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) i principali dati patrimoniali ed economici, per l'ultimo esercizio e per quello precedente, relativi al fondo pensione e, in particolare, al comparto cui partecipa l'iscritto;

b) un breve commento sui risultati economici ottenuti, indicando le *performance* realizzate nell'ultimo esercizio e negli esercizi precedenti, anche in confronto al *benchmark* prescelto; il confronto va effettuato al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle commissioni di gestione e, nel caso dei fondi negoziali, degli oneri amministrativi, e devono essere fornite indicazioni riguardo alla volatilità delle *performance* realizzate. Le informazioni devono essere presentate in modo da risultare di facile comprensione; allo scopo, è opportuno che venga illustrato il significato economico da attribuire agli indicatori statistici eventualmente utilizzati. Deve essere comunque ricordato che i risultati realizzati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire in futuro;

c) l'ammontare complessivo delle spese a carico del fondo, distinte nelle loro componenti (per i fondi negoziali, spese per la gestione finanziaria, per la gestione amministrativa, per la banca depositaria, ecc.) e indicate anche in percentuale sul patrimonio.

SEZIONE C - *Dati relativi all'iscritto.*

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici dell'iscritto, il numero di identificazione assegnato e la sua anzianità contributiva nel regime complementare;

b) la linea gestionale prescelta dall'iscritto nel caso di struttura multicomparto, con l'eventuale indicazione delle condizioni di garanzia di restituzione del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo;

c) informazioni sulla misura della contribuzione vigente nel periodo, ove possibile in percentuale della retribuzione o reddito di riferimento, distinguendo fra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R.;

d) l'evoluzione della posizione individuale e le principali informazioni ad essa connesse; in particolare:

l'ammontare totale dei contributi versati negli anni precedenti e la posizione individuale dell'iscritto alla fine del precedente esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.;

i singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo, con riferimento all'iscritto, nel corso dell'esercizio distinguendo tra parte a carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di T.F.R. e, inoltre, tra contributi che vengono immediatamente capitalizzati nella posizione individuale, contributi destinati al pagamento di premi assicurativi, contributi destinati alla copertura delle spese amministrative, contributi destinati alla copertura di altre eventuali spese imputate direttamente all'iscritto (ed es. spese per il passaggio tra differenti comparti). Per ciascun versamento andranno indicati la data di versamento (intesa come data in cui il fondo riceve la disponibilità dell'importo), l'importo versato, la data di assegnazione delle quote, il loro valore unitario a tale data e il numero di quote attribuite all'iscritto;

la posizione individuale dell'iscritto alla fine dell'esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando anche la parte relativa al T.F.R;

e) le eventuali anticipazioni concesse sulla parte di posizione individuale relativa al T.F.R.;

f) il valore assunto alla fine del periodo dalla eventuale garanzia di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento minimo, nel caso che essa sia rilasciata con riferimento alla posizione individuale dell'iscritto;

g) informazioni riguardanti i valori assunti per l'iscritto delle eventuali prestazioni accessorie (invalidità e premorienza);

h) eventuali informazioni di natura fiscale utili all'iscritto.

In questa sezione deve essere inoltre riportata l'avvertenza, rivolta all'iscritto, di controllare che i versamenti contributivi effettuati corrispondano a quelli dovuti, in base anche alla ulteriore documentazione in suo possesso (busta paga, ecc.).

2. ALTRE INFORMAZIONI DIRETTE AGLI ISCRITTI.

2.1. *Informazioni in corso d'anno sul versamento dei contributi.*

I fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d'anno e sull'evoluzione delle posizioni individuali dei singoli iscritti, anche al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti.

Allo scopo possono essere predisposti collegamenti telematici con i luoghi di lavoro, con le rappresentanze sindacali, con gli istituti di patronato e assistenza ovvero con le sedi periferiche degli intermediari gestori, di quelli incaricati del collocamento e della banca depositaria; collegamenti che consentano a ciascun iscritto l'accesso alle principali informazioni, da aggiornare da parte del fondo con tempestività, riguardanti il versamento dei contributi e l'evoluzione della posizione individuale.

2.2. *Indicazioni sull'ammontare della pensione.*

I fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita possono mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalità ritenute appropriate [1], procedure di stima che forniscano agli iscritti indicazioni circa la pensione che essi possono attendersi di percepire dal fondo pensione.

In tal caso, i fondi pensione curano che le procedure di stima siano predisposte utilizzando ipotesi prudenziali in relazione all'evoluzione dei contributi e al rendimento degli investimenti, e che le procedure stesse siano tali da fornire a questi ultimi, contestualmente alle indicazioni in merito all'ammontare della pensione, l'avvertenza che esse sono soggette ad ampi margini di incertezza.

Per l'eventuale predisposizione e consegna di stime personalizzate ai singoli iscritti che ne facciano richiesta, il fondo può richiedere il pagamento delle relative spese.

2.3. *Informazioni periodiche sull'andamento del valore unitario della quota.*

I fondi pensione non sono tenuti alla pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato che l'orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell'andamento degli investimenti dei fondi pensione è il medio-lungo termine, l'informazione fornita agli iscritti in base alle presenti disposizioni risulta soddisfacente a realizzare un'adeguata informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti, risultano altresì soddisfacenti le informazioni fornite in sede di scheda informativa ovvero di prospetto informativo.

Ciò posto, i fondi pensione negoziali che intendano pubblicare il valore unitario della quota segnalano alla Commissione di vigilanza le modalità della pubblicazione, curando che essa sia comunque accompagnata:

a) dall'avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore unitario della quota può variare in modo considerevole e che il risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza;

b) da informazioni (ad esempio in termini di rendimento e di volatilità) riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

I fondi pensione negoziali segnalano altresì annualmente alla Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione.

Gli intermediari gestori di fondi pensione aperti che intendano pubblicare il valore unitario della quota curano che la pubblicazione sia accompagnata dalle avvertenze e dalle informazioni di cui al precedente periodo. Inoltre, essi hanno cura che i costi dell'eventuale pubblicazione non gravino, in maniera diretta o indiretta, sugli iscritti al fondo e segnalano annualmente alla Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di altre comunicazioni relative al fondo pensione. Il responsabile del fondo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

[1] Ad esempio, i fondi possono predisporre procedure informatiche di calcolo delle rendite e metterle a disposizione degli iscritti con le modalità indicate al precedente paragrafo.

99A1424

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999.

Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione

di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione) con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone che i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti devono prevedere modalità per la raccolta delle adesioni compatibili con la disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto l'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997) che stabilisce che lo statuto dei fondi pensione di cui all'art. 4, comma 4, sopra citato deve prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo ai potenziali aderenti e che la Commissione definisce lo schema generale della scheda informativa di cui sopra ed approva le schede redatte da ogni singolo fondo pensione;

Vista la propria deliberazione in data 18 giugno 1997, con la quale è stato approvato lo schema di scheda informativa per i potenziali aderenti a fondi pensione, redatto ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;

Visto il titolo I del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998, recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, nel quale si disciplina, tra l'altro, la procedura per l'approvazione della scheda informativa;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dello schema di scheda informativa adottato con la sopra citata deliberazione del 18 giugno 1997;

Ritenuto, peraltro, che sulla base dei principi generali della normativa di settore, che pongono in primo piano la corretta e trasparente amministrazione dei fondi pensione, si rende necessario che tutti i fondi diano una completa e corretta informativa ai potenziali aderenti;

Ritenuto, in ossequio a tali principi, che sussista l'esigenza anche per i fondi negoziali diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 di fornire ai destinatari tutte le informazioni atte a consentire un'adesione consapevole, esigenza che si pone in termini sostanzialmente equivalenti a prescindere dalla dimensione dei fondi negoziali;

Ritenuto, inoltre, opportuno, anche in considerazione delle attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che le informazioni di cui sopra siano sottoposte all'esame della Commissione prima dell'avvio della raccolta delle adesioni;

Delibera:

1. Gli statuti di tutti i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 devono prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo, redatta avendo a riferimento lo schema generale predisposto dalla Commissione, da sottoporre preventivamente alla Commissione stessa affinché ne verifichi la rispondenza alla normativa vigente e la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.

2. È approvato lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, nel testo allegato al presente provvedimento.

3. La procedura di approvazione da parte della Commissione delle schede informative redatte da ogni singolo fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 resta disciplinata dall'art. 1 del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998 citato in premessa.

4. I fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, non rientranti tra quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, al fine di procedere all'acquisizione delle adesioni, sono tenuti a predisporre una scheda informativa, da sottoporre alla Commissione secondo le modalità di seguito specificate, redatta in conformità allo schema di cui al precedente punto 2.

5. La scheda informativa per i fondi pensione di cui al precedente punto 4, redatta dall'organo di amministrazione del fondo nominato in sede di atto costitutivo, deve essere trasmessa alla Commissione con una comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, inviata con raccomandata a.r. o consegnata a mano presso la sede della Commissione stessa.

6. La comunicazione di cui al precedente punto 5 deve riportare:

a) denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione;

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

c) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l'indicazione delle generalità complete;

d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;

e) elenco dei documenti allegati.

7. Alla comunicazione di cui al precedente punto 5 devono essere allegati i documenti indicati all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nel quale l'organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, sulla base dei documenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell'organo di amministrazione, nonché la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione delle cariche.

8. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della scheda informativa e della prescritta documentazione, salvo eventuali rilievi, comunica se è possibile procedere alla distribuzione del documento ai fini della raccolta delle adesioni, sulla base della verifica della rispondenza alla normativa vigente e allo schema generale di cui al precedente punto 2, nonché della coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.

9. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'insediamento degli organi collegiali del fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, relative ai requisiti di onorabilità e professionalità e all'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, nonché dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

10. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Commissione abbia già consentito la diffusione devono essere deliberate dall'organo di amministrazione del fondo e sono soggette alle stesse procedure di approvazione o verifica indicate nella presente delibera, salvo che per i casi di mero aggiornamento delle informazioni esplicitamente individuati nell'allegato schema di scheda ovvero in sede di verifica delle singole schede, per i quali è sufficiente l'invio alla Commissione della scheda aggiornata. Le istanze di approvazione o verifica delle variazioni delle schede informative presentate alla Commissione devono riportare denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione, nonché generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, e ad esse deve essere allegata la nuova scheda informativa, redatta dall'organo di amministrazione, e una sintetica relazione illustrativa delle variazioni.

11. Nella domanda di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente della scheda informativa.

12. La raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 può avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi legali del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei patronati dai soggetti stessi costituiti, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive per la sola durata delle medesime attività istituzionali.

13. Nel caso in cui i fondi pensione ritengano di fornire ai potenziali aderenti stime circa il presumibile ammontare delle prestazioni pensionistiche, è fatto obbligo ai fondi medesimi di formulare le stime utilizzando ipotesi particolarmente prudenti e di precisare che dette stime sono soggette a significativi margini di incertezza.

14. Le schede informative che risultano già approvate dalla Commissione alla data di emanazione del presente provvedimento dovranno essere modificate avendo a riferimento lo schema di cui alla presente delibera, alla prima occasione utile di aggiornamento.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Commissione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il presidente: BESSONE

ALLEGATO

SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA

per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993

Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni:

scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo pensione ... . [*denominazione del fondo*].

Una volta acquisiti, indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione.

In mancanza di tali dati è necessario riportare la seguente frase: *Il fondo pensione ha avviato la procedura per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione* .

Sede legale.

Riportare letteralmente le seguenti frasi:

La presente scheda, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data ...., fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti [denominazione del fondo].

L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda.

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE.

a) Data di costituzione e durata.

b) Fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo).

c) Area dei destinatari.

d) Natura giuridica del fondo pensione.

e) Scopo del fondo pensione.

f) Regime del fondo (prestazione definita o contribuzione definita).

g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo; indicazione dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo.

2. PRESTAZIONI.

a) Descrizione dei criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 124/1993).

b) Descrizione delle prestazioni a favore degli iscritti, distinguendo tra prestazioni pensionistiche per anzianità e per vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse.

c) Ove previsto descrizione delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo aggiuntivo.

d) Modalità di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della rendita *(eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata).*

e) Criteri per la definizione di eventuali forme di reversibilità e adeguamento delle rendite.

f) Ove previsto indicazione della facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura dell'importo.

g) Regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni relative all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto.

3. TRASFERIMENTO E RISCATTO.

Misura, modalità e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l'esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale.

4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI.

a) Misura della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e criteri di calcolo.

b) Misura della contribuzione a carico del lavoratore e criteri di calcolo.

c) Importo prelevato dal trattamento di fine rapporto o da altre indennità di fine lavoro.

d) Oneri connessi all'adesione.

e) Ogni altro onere a carico dell'aderente.

5. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO.

a) Elenco esemplificativo delle tipologie di spese che il fondo sostiene per la gestione amministrativa (ad es. per la sede, per gli organi sociali, per il personale, per l'informatizzazione, per i servizi amministrativi, per l'attività promozionale, spese legali, etc.), specificando le modalità di copertura.

b) Spese che il fondo sostiene per la gestione finanziaria, indicando l'articolazione delle commissioni di gestione e ogni altro onere di gestione e precisando che detti oneri sono addebitati sul patrimonio del fondo. (In mancanza dei dati circa le commissioni di gestione è necessario riportare la seguente frase: *L'articolazione degli oneri di gestione verrà definita al momento della scelta del gestore; detti oneri saranno a carico del patrimonio del fondo)*.

6. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE.

a) Criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, distinguendo gli eventuali comparti; a tale scopo è necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo, nonché le strategie di investimento adottate per conseguirli.

b) Ove previsti più comparti modalità ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro.

c) Indicazione dei gestori *(Nella fase antecedente all'individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati. Le variazioni delle informazioni qui riportate, nonché di quelle relative alle connesse commissioni, devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda)*.

d) Indicazione della banca depositaria *(Nella fase antecedente all'individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata. Le variazioni delle informazioni qui riportate devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti aggiornamenti non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale deve comunque essere trasmessa tempestivamente la versione aggiornata della scheda)*.

7. INFORMAZIONI.

Modalità attraverso le quali le informazioni sono messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

8. INIZIO DELL'ATTIVITÀ *(da inserire esclusivamente nella fase di raccolta delle adesioni precedente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività).*

a) Criteri di composizione dell'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo.

b) Compiti dell'organo di amministrazione, con particolare riguardo alla raccolta delle adesioni, agli adempimenti necessari per la nomina degli organi del fondo, all'obbligo di adeguare lo statuto a seguito di indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

c) Informazione circa il fatto che l'effettiva operatività del fondo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

d) Informazione circa il fatto che ai soggetti che abbiano aderito al fondo prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nel caso di modifiche significative delle regole di funzionamento del fondo intervenute nell'ambito del procedimento autorizzatorio, è riconosciuta la facoltà di recesso, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento dello statuto approvato e della scheda informativa definitiva, che dovranno essere inviati dal fondo a tutti gli aderenti.

Risultati di gestione *(Parte mobile)*.

Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, è costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, oggetto di periodico aggiornamento. Gli aggiornamenti di tale parte non necessitano di preventiva approvazione da parte della Commissione, alla quale devono comunque essere trasmessi tempestivamente.

99A1425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche al titolo V della costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Brescia e ad altre provincie dello statuto d'autonomia provinciale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Gruppo Lega Nord per la Padania Indipendente» del Senato della Repubblica.

99A1435

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 28 febbraio 1999 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/75/CE della commissione del 1° ottobre 1998, recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 276 del 13 ottobre 1998.

Il giorno 1° marzo 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 107 del 7 aprile 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 73 del 17 settembre 1998.

99A1449

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione radioamatori ciechi italiani, in Chiavari

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1999 è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione radioamatori ciechi italiani, con sede in Chiavari, piazza Matteotti n. 17/3, nel testo composto di trentacinque articoli.

99A1433

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glytryn»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 310 del 16 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GLYTRYN (gliceride trinidrato) nelle forme, confezioni: spray 200 dosi 0,4 mg/dose ed alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Glytryn» spray 200 dosi 0,4 mg/dose;

A.I.C. n. 033316011/M (in base 10), 0ZSR5C (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Bioglan laboratories LTD - 5 Hunting Gate, Hitchin - Hertsfordshire (UK).

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento Minipack Aerosol Ltd - 9 Arkwright Road, Runcorn, Cheshire WA7 1NU (UK) e presso Pharmasol Ltd - Northway, Andover, Hampshire SP10 5AZ (UK), il confezionamento ed il controllo presso Bioglan Laboratories Ltd - 5 Hunting Gate, Hitchin, Hertsfordshire, SG4 OTJ (UK).

Composizione: una erogazione dosata contiene:

principio attivo: glicerile trinitrato 400 µg;

eccipienti: olio di menta piperita, etanolo, 1,1,1,2-tetrafluoretano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris acuta. Prevenzione dell'angina inducibile (ad es. sforzo fisico, stress emotivo, esposizione al freddo).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (D.Lgs. n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1406

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon advance»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 312 del 16 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GAVISCON ADVANCE (sodio alginato, potassio bicarbonato) nelle forme, confezioni: flacone da 100 ml, 125 ml, 140 ml, 200 ml, 250 ml e 500 ml e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Gaviscon advance» sospensione orale (100 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034248017/M (in base 10), 10P5BK (in base 32);

classe «C»;

«Gaviscon advance» sospensione orale (100 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 034248029/M (in base 10), 10P5BX (in base 32);

classe «C»;

«Gaviscon advance» sospensione orale (100 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 140 ml;

A.I.C. n. 034248031/M (in base 10), 10P5BZ (in base 32);

classe «C»;

«Gaviscon advance» sospensione orale (100 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034248043/M (in base 10), 10P5CC (in base 32);

classe «C»;

«Gaviscon advance» sospensione orale (100 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034248056/M (in base 10), 10P5CS (in base 32);

classe «C»;

«Gaviscon advance» sospensione orale (100 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034248068/M (in base 10), 10P5D4 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colman Products Ltd - Dansom Lane Hull HUB 7DS (Inghilterra).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Reckitt & Colman Products Ltd Hull (Inghilterra).

Composizione: 10 ml di sospensione contengono:

principi attivi: sodio alginato, 1 g, potassio bicarbonato 0,2 g;

eccipienti: calcio carbonato, carbomer, etil-idrossibenzoato, sodio butil-idrossibenzoato, sodio saccarinato, aroma di finocchio, sodio idrossido, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi associati e reflusso gastro-esofageo, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco (pirosi), cattiva digestione dovuta ad un reflusso dei contenuti gastrici, ad esempio: a seguito di interventi di chirurgia gastrica, come conseguenza di ernia del diaframma (iatale), durante la gravidanza o in concomitanza con esofagite da reflusso.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: (D.L. n. 539/1992) da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1407

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rixil»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 315 del 18 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RIXIL (valsartan) nelle forme, confezioni 28 capsule da 80 mg e 28 capsule da 160 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera Cipe 30 gennaio 1997.

«Rixil» 28 capsule da 80 mg;

A.I.C. n. 034196016 (in base 10), 10MLKJ (in base 32);

classe «A» con nota 73 al prezzo di L. 53.500;

«Rixil» 28 capsule da 160 mg;

A.I.C. n. 034196028 (in base 10), 10MLKW (in base 32);

classe «C» (D.M. 5 luglio 1996).

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l. Origgio (Varese) - s.s. 233 (Varesina) km 20,5.

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Novartis Pharma AG Stein Svizzera, il controllo nello stabilimento della Novartis Pharma GmbH Wehr (Germania);

Composizione:

28 capsule da 80 mg contengono:

principio attivo: valsartan 80 mg;

eccipienti:

del contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, polivinilpirollidone, sodio laurilsolfato, crospovidone, magnesio stearato;

della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E 172);

dell'inchiostro per impressioni: lacca, alcool denaturato industriale 74 OP, ferro ossido nero (E172);

28 capsule da 160 mg contengono:

principio attivo: valsartan 160 mg;

eccipienti:

del contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, polivinilpirollidone, sodio laurilsolfato, crospovidone, magnesio stearato;

della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E 172);

dell'inchiostro per impressioni: lacca, alcool denaturato industriale 74 OP, titanio biossido (E171);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura D.Lgs. n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

E' subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1405

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione S. Angela Merici, in Siracusa

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione S. Angela Merici, con sede in Siracusa.

99A1428

Trasformazione della natura giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore pie discepole del Divin Maestro, in Roma.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico di trasformazione della natura giuridica con il quale alla casa generalizia della Congregazione delle suore pie discepole del Divin Maestro è stata attribuita la configurazione di «Provincia italiana della Congregazione delle pie discepole del Divin Maestro», con sede in Roma.

99A1429

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione suore apostole del Santo Rosario, in Torre Annunziata

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Congregazione suore apostole del Santo Rosario, con sede in Torre Annunziata (Napoli).

99A1430

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia della Madonna della Provvidenza, in Trieste

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1999, la Parrocchia della Madonna della Provvidenza ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di N. S. della Provvidenza e di Sion, con sede in Trieste.

99A1431

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Appiano e Fidenza

Con decreto interministeriale n. 840 in data 22 gennaio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Opera difensiva n. 46 (Ex 346) sito nel comune di Appiano (Bolzano) e riportato nel comune censuario medesimo alla P.T. 1991/II, F.M. 13, particella n. 2765/2 del N.C.T. della superfice di mq 1350.

Con decreto interministeriale n. 841 in data 22 gennaio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Fidenza (Parma) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio 43, mappale 91 del N.C.T per una superfice di mq 1337.

99A1432

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1018
Yen giapponese	131,33
Dracma greca	321,95
Corona danese	7,4344
Corona svedese	9,0025
Sterlina	0,68730
Corona norvegese	8,6965
Corona ceca	37,908
Lira cipriota	0,58001
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,91
Zloty polacco	4,3482
Tallero sloveno	190,4698
Franco svizzero	1,5890
Dollaro canadese	1,6684
Dollaro australiano	1,7819
Dollaro neozelandese	2,1071
Rand sudafricano	6,8064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1510

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.594.911.805		
Gestione di bilancio	Entrate finali	495.170.328.132.427		— 80.875.682.672.643
	Spese finali		576.046.010.805.070	
	Rimborso di prestiti		303.079.489.134.735	
	Accensione di prestiti	414.418.895.534.097		
	TOTALE	909.589.223.666.524	879.125.499.939.805	30.463.723.726.719
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	4.188.383.391.874.330	4.518.539.118.202.830	— 330.155.726.328.500
	Crediti di tesoreria (*a*)	2.242.652.955.060.850	1.942.961.764.137.810	299.691.190.923.037
	TOTALE	6.431.036.346.935.180	6.461.500.882.340.640	— 30.464.535.405.463
Decreti ministeriali di scarico			742.898.881	
TOTALE COMPLESSIVO		7.340.963.165.513.510	7.340.627.125.179.330	
Fondo di cassa al 30 novembre 1998			336.040.334.180	
TOTALE A PAREGGIO		7.340.963.165.513.510	7.340.963.165.513.510	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 30 novembre 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.594.911.805	336.040.334.180	— 1.554.577.625
Crediti di tesoreria	939.458.269.465.683	639.767.078.542.646	— 299.691.190.923.037
TOTALE	939.795.864.377.488	640.103.118.876.826	— 299.692.745.500.662
Debiti di tesoreria	1.232.916.924.993.276	902.761.198.664.777	— 330.155.726.328.493
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 293.121.060.615.788	— 262.658.079.787.951	— 30.462.980.827.837

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.544.853.

Il dirigente: FAGIANI *Il direttore generale del Tesoro:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1º GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**434.311.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**42.531.380.117.051 ***				
ENTRATE CORRENTI .	**476.842.380.117.051 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**518.856.521.679.727**	Risparmio pubblico	— 42.014.141.562.676 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**18.327.948.015.376 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**57.189.489.125.343**		
ENTRATE FINALI . . .	**495.170.328.132.427**	**SPESE FINALI** . . .	**576.046.010.805.070**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 80.875.682.672.643
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**303.079.489.134.735**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**414.418.895.534.097**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**909.589.223.666.524**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**879.125.499.939.805**	Saldo di esecuzione del bilancio	30.463.723.726.719

* Dati provvisori

99A1426

BANCA D'ITALIA

Situazione al

A T T I V O					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa . . . L.			11.449.283.135.356		
II — In deposito all'estero . . . »			23.428.966.622.682	34.878.249.758.038	
CREDITI IN ORO . . . L.				8.185.865.772.042	
CASSA . . . »				13.224.751.261	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio . . . L.			172.431.462.477		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente . . . L.		51.126.198.754			
— a scadenza fissa . . . »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		57.941.687.789.700	57.992.813.988.454		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	58.165.245.450.931	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU . . . L.			14.253.180.184.208		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise . . . L.		8.727.019.974			
— corrispondenti in conto corrente . . . »		2.147.450.955.922			
— depositi vincolati . . . »		405.141.000.000			
— diverse . . . »		12.723.742.568.754	15.285.061.544.650	29.538.241.728.858	
CREDITI IN DOLLARI . . . L.				6.067.314.214.939	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			19.276.149.676.389		
II — Conti speciali . . . »			4.024.024.476.542	23.300.174.152.931	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 . . . L.			—		
II — Altri . . . »			66.678.505.534	66.678.505.534	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				26.653.941.153.050	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità . . . L.		14.279.884.572.194			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		7.240.040.903.230			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.749.702.761.964	101.475.385.237.388		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		36.517.042.298			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »		365.357.558.856	401.874.601.154		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	—				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	195.063.844.926	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	23.960.533.283				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	—	23.960.533.283			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	1.177.424.006.506				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	1.253.999.978.242	2.431.423.984.748	2.650.448.362.957	104.527.708.201.499	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME/BCE . . . »				1.455.435.492.457	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni . . . L.			86.071.598.444		
II — Altri oneri pluriennali . . . »			15.714.496.830	101.786.095.274	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali . . . L.			3.448.979.060.361		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »			686.293.913.705		
III — Mobili . . . »			201.727.714.535		
IV — Impianti . . . »			413.118.466.244		
V — Monete e collezioni . . . »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti . . . L.		802.368.290.121			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti . . . »		—	802.368.290.121		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . L.			1.680.418.983.338	3.874.422.554.666	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				36.388.824.912	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »			—		
III — Altre . . . »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori . . . L.			53.796.667.183		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori . . . »		5.353.012.360.969	8.246.869.195.638		
III — Altre . . . L.			897.255.169.973	9.197.921.032.794	
RATEI . . . L.				2.199.497.928.625	
RISCONTI . . . »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				5.134.627.339.014	
L.				313.896.722.956.825	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori . . . L.			3.927.215.825.545.163		
II — Depositari di titoli e valori . . . »			24.682.777.789.122		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »			730.752.092.146		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			32.486.772.654.601		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) . . . »			8.975.864.668.000		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			45.330.986.499.810		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			7.392.207.176.128	4.046.815.186.424.970	
TOTALE . . . L.				4.360.711.909.381.795	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

99A1427

30 novembre 1998

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		113.105.332.609.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		755.472.593.553	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		47.518.448.801.768	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		8.748.735.101	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	302.946.200.297		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	303.028.616.401	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		4.024.024.476.542	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	97.334.087.108		
II — Conti dell'estero in lire	»	51.148.602.744		
III — Altre	»	—	148.482.689.852	
DEBITI IN ECU	L.		14.253.179.986.981	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		37.005.972.194.053	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		249.259.870.178	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		175.643.650.215	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		438.283.750.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	28.769.626.681.362		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	878.180.891.306		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.470.959.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.165.906.770		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	64.609.664.414.133	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	66.812.933.434		
II — Altre	»	241.177.859.481	307.990.792.915	
RATEI	L.		240.140.424	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		5.063.808.776.500	
RISERVA STRAORDINARIA	»		5.051.044.350.374	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		18.218.095.503.133	
	L.		313.896.722.956.825	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	3.927.215.825.545.163		
II — Titoli e valori presso terzi	»	24.682.777.789.122		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	730.752.092.146		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	32.486.772.654.601		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	8.975.864.668.000		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	45.330.986.499.810		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	7.392.207.176.128	4.046.815.186.424.970	
TOTALE . . .	L.		4.360.711.909.381.795	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa inglese Eagle Star reinsurance company limited all'impresa Eagle Star insurance company limited ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa inglese Eagle Star reinsurance company limited, con sede sociale in 60 St. Mary Axe-London EC3A 8JQ all'impresa Eagle Star insurance company limited con sede sociale in 60 St. Mary Axe-London EC3A 8JQ.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

99A1450

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia: «Richard M. Goodwin»:

P01A - Economia politica;
P02A - Economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1451

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **508.000**
- semestrale ... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **416.000**
- semestrale ... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **115.500**
- semestrale ... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **107.000**
- semestrale ... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **273.000**
- semestrale ... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **106.000**
- semestrale ... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **267.000**
- semestrale ... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.097.000**
- semestrale ... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **982.000**
- semestrale ... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035